

(1) T $\begin{cases} 145173 \\ 1206942 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} T. 145175 \\ C. 1206944 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} T. 145176 \\ C. 1206945 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} T. 145179 \\ C. 1206947 \end{cases}$

5-00

1082

DIMOSTRAZIONE

D E L L A

Sovranità Temporale

D E L L A

SEDE APOSTOLICA

NE' FEUDI ECCLESIASTICI

DEL PIEMONTE.

R. 3722

DIMOSTRAZIONE

DELLA

Governativa Temporeale

DELLA

SEDE APOSTOLICA

NEI RUDIMENTI

DEL PIEMONTE

CAP. I.

Historico Racconto de' fatti passati dall'ottavo Secolo fino al tempo presente.



LE Chiese Cattedrali di Torino, Asti, e Pavia; e per conseguenza la Santa Sede Apostolica, a cui sono soggette, non solo per essere il Sommo Pontefice Capo supremo di tutte le Chiese, ma anco per la particolar ragione d'esser' Egli Esarco, e Primato d'Italia, han sì chiare, ed incontrastabili ragioni di Sovranità sopra tutti i Castelli alle medesime irrevocabilmente donati dalla pietà, e munificenza di tanti Rè; & Imperatori, ed esistenti ne' Stati de' Serenissimi di Savoia, che per togliere ogni ultèrior controversia, e per meritare anche tutta l'approvazione degl'istessi Oppositori, basta il riandarle alla memoria; al qual' oggetto riconosciuti diversi Brevi Pontificij, Diplomi Imperiali, & altri documenti conservati nell' Archivio Vaticano, se n' è formata la presente rimostranza, in cui fedelmente si rappresenta la serie del fatto con l'evidenti ragioni, che assistono alla Santa Sede.

Molti sono i Castelli, e Terre spettanti alle prenominate Chiese, e moltissimi sono i Privilegi a quelle conceduti, come ne fa testimonianza Monsignor Chiesa nel Cap. II. della sua *Historia Cronolog. de Vesc. & Abbad. di Piem.* Ma la maggior parte de' Diplomi, e documenti originali, ò sia per l'altrui malizia, ò per accidenti d'incendio, si è perduta.

Non è però, che la Divina Provvidenza, la quale sempre

riguarda, e difende le Ragioni, e Diritti della sua Chiesa, non abbia preservato lumi, e prove soprabondanti; Poiche per rimediare alla perdita delle originali Scritture estinte nell' antico Incendio dell' Archivio, ò Tesoro della Chiesa d' Asti, Carlo Calvo con suo Diploma speciale, facendo di quello menzione, volle, che tutti gl' Istromenti di Donazioni, & altri documenti combusti dovessero considerarsi, come esistenti, senza verun pregiudizio della Chiesa Donataria, e con dover' Essa restare nel suo antico Dominio di tutte le Terre, Feudi, & altre cose à quella donate, come dal detto Diploma riferito dall' *Ugbelli nella sua Opera dell' Ital. Sac. fol. 339. Tom. 4.*

Abbiamo adunque, che regnando ancora in Italia i Longobardi, il generoso, e pijsimo Luitprando invitto Difensor della Chiesa l' anno 743. penultimo del suo Regno donò al Vescovo d' Asti -- *quidquid habeo* (dice egli nell' Istromento, che si legge appresso l' *Ugbell. nel luogo sopra citato fol. 336.) in hac Civitate Sedule, sicuti à Predecessoribus meis usque nunc in mea potestate teneo Civitatem cum Vicis: &c.* e molti altri Beni, e Castelli donò alla Chiesa di Pavia, come attesta il *Card. Baron. ne' suoi Annali Tom. 9. all' anno 725. nu. 3.* Anzi avendo ricomprato da' Barbari il Santo Corpo del Gran Dottore Agostino, e trasportatolo in Pavia, fè tali Donativi à quella Chiesa, che il medesimo *Card. Baronio nel luogo sopra citato num. 10. dice, che le Donazioni excedunt omnium Piorum, & Catholicorum opinionem.*

Estinto poi il Regno de' Longobardi con la prigionia di Desiderio, Carlo Magno, che ad istanza del Santo Pontefice Adriano si era portato à quell' impresa, si fè Signore di quella parte d' Italia, che chiamasi Lombardia, e nel prendere il possesso delle Provincie, e Terre di quella, lasciò intatto tutto ciò, che dalla Romana, e da altre Chiese si possedeva, senza che nè pur pensasse d' eccitare l' ideal pretensione di Sovranità sopra le Città, e Terre possedute da queste, ed à que-

queste donate dalla Pietà di tanti Sovrani, e poi anche augmentate dalla di lui religiosissima munificenza.

E di fatto i Successori di questo gran Principe riconoscendo la libertà di quelle Terre, e la totale loro indipendenza dall'Imperio, anzi la precedente assoluta loro dismembrazione dal Regno d'Italia, lasciarono senza la minima contraddizione le Chiese nel pieno esercizio, e possesso di Sovranità sopra di quelle, e pienamente confermarono le Donazioni antiche, con aggiungervi ancora altre Terre, e Luoghi, siccome fece Lodovico II., il quale nell'anno 862. donò alla Chiesa d'Asti li Castelli di Cellarengo, e Veliza, à tenore del documento riferito dall'Ugbelli nel foglio sopra citato.

L'istesso fece Lodovico III. nell'anno 901., avendo anche Egli con suo Diploma, riportato dal medesimo Ugbelli, irrevocabilmente donato alla medesima Chiesa - *Cortem de Bajennis cum omni sua integritate cum omnibus Castellis &c., atque Cortem de Ingella, & omnes Cortes, & Terras nostri Imperii publicas, quæ sunt in Comitatu Brendolen. cum Pascuis, aquarum decursibus, Molendinis, Piscationibus, & cum omnibus, quæ dici, aut nominari possunt à publico Jure, & Dominio in Jus, & proprietatem Asten. Ecclesie &c., remota totius publicæ potestatis inquietudine &c.*

Parimente Ottone II. confermò l'antiche Donazioni fatte da i Rè, & altri alla sudetta Chiesa, dichiarando trasferito in quelle Donazioni ogni Jus Regio, e Supremo Dominio alla Chiesa, con la Podestà Regale di fabbricare Fortezze, e Torri ne' Luoghi donati; derivar' acque, edificare acquedotti, e Molini, e ritenere il Porto nel Fiume Tanaro, senza che alcuno potesse molestarla, ò inquietarla, ed oltre à ciò rimettendo al Vescovo il giudicare sopra qualunque Controversia, che potesse insorgere, come più diffusamente si legge nel di lui Diploma dell'anno 969. riportato con gl'altri susseguenti dallo stesso Ugbelli.

Enrico III. similmente appena fatto Imperatore nel

1041. con suo Diploima generalmente confermò tutte le Donazioni fatte da i Rè, & altri Sovrani à favore dell' istessa Chiesa d' Asti, specificando sopra 80. Castelli à quella donati, e commemorando espressamente la Donazione di Luitprando, il quale tenne il Regno de Longobardi dal 712. fino al 744., come riferisce il *Baronio ne' suoi Annali nell' anno 744.*

Nell' istessa guisa Enrico VII. nel 1311. sottoscrisse altra conferma delle Donazioni di tutte le Terre, e Beni, che possedeva la Chiesa d' Asti, approvandone il di lei giusto, e legittimo possesso con individuare li Castelli di Magliano, Cisterna, Baldasedo, Pocapaglia, S. Vittoria, Monteacuto, Santo Stefano, Bassita, Peveragno, Fortescie, Bonviso, Mirabello, Cassimbrauro, Plaga, Moroccio, e Castelmagno.

E prima della riferita conferma di Enrico VII. vi pose anco mano la Sede Apostolica, confermando l' accennate antiche Donazioni, acciochè queste non potessero giamai porsi in dubbio, come fece fin dell' anno 1153. Eugenio III. il quale doppo l' individuazione de i Beni, e Castelli posseduti dalla Mensa Episcopale d' Asti, e provenienti dall' accennate Donazioni, gli ricevè sotto l' immediata Protezione della Santa Sede, e del Glorioso Apostolo San Pietro, dandole diversi Privilegi, e proibendo à ciascheduno di qualunque grado, e condizione, che non ardisse molestarla per ragione de suoi Beni, e Feudi, e loro rendite. El' istesso decretorono *Anastasio IV.* nel 1154., & *Adriano IV.* nel 1156., come dalle loro Bolle riferite appresso l' *Ugbelli à fog. 363. & segg. tom. 4.*

Quindi la Santa Sede Apostolica, non solo come Protettrice, mà ancora come Sovrana hà esercitata ne detti Feudi una piena Giurisdizione, & hà di quelli disposto, poiche il Cardinal Roberto Legato di *Gregorio XI.* fin dell' anno 1376. infeudò Prencivale Rotario de Castelli di Monticelli, e Castagnetto per Fiorini 5000. d' Oro, coll' obbligo ingiontoli

di

di render l'omaggio di fedeltà al Vescovo d'Asti, come riferisce l'*Ugelli Ital. Sac. tom. 4. fog. 556. in fin. vers. quo tempore*.

Martino V. con due sue Bolle promulgate nell'anno 1421, dispose d'altre simili infeudazioni, mentre in una diede la quarta parte del Castello di Cortanzone a Gabriel Pelletti, e nell'altra conferì al Vescovo d'Asti la facoltà d'infeudare i Castelli della sua Chiesa à Particolari, in vigor della qual facoltà investì egli unitamente con il Vescovo di Pavia Martino Pietrino, Domenico, & altri de Pelletti di trè Feudi: Cisterna, Cortanzone, e Cortanziero.

L'istessa concessione della quarta parte del Castello di Cortanzone fatta come sopra à Gabriel Pelletti da Martino V. fu rinnovata da Eugenio IV. nell'anno 1440. à favore di Gessellino figlio del medemo Gabriele.

Essendo poi accaduto l'esecrabile Omicidio in persona d' Enrico Zio de i prenominati Pelletti, il Cardinale di S. Sisto allora Legato della S. Sede nelle parti di Lombardia, e Piemonte, commise la Causa al Priore di San Benigno, & al Preposto di S. Andrea, con facoltà data loro di privare gl' Inquisiti di quei trè Feudi Ecclesiastici, ed ogn' altro Bene temporale da loro posseduto, quando restassero convinti del Delitto.

La prepotenza però degl' inquisiti incusse tal timore nell' animo de i Giudici delegati, che questi trascuravano di eseguire la loro incombenza: Per lo che Sisto IV. diede una special Commissione ad un Certo Raffaele Bellacín Chierico Torinese di poter procedere contro de Rei, e quando fossero dichiarati tali, accertare la devoluzione delli predetti Feudi Ecclesiastici, e dichiarare, che li medemi restassero à libera disposizione della Camera Apostolica, senza che alcuno ne potesse ulteriormente disporre, esimendo à quest' effetto li detti Luoghi dalla superiorità delle nominate due Chiese d'Asti, e Pavia.

Il Chierico Torinese Delegato Apostolico per sentenza dichiarò Rei dell' Affassinio li Pelletti, in sequela di che li trè Feudi di Cisterna, Cortanzone, e Cortanzero restarono devoluti, & incorporati alla Camera Apostolica, con esserne stato poi investito dal medesimo Pontefice Antonio della Rovere suo Nipote.

Si mantennero tuttavia i Pelletti in possesso de' detti Feudi, & appellando dalla Sentenza contro di loro pubblicata, ottennero dallo stesso Papa una nuova Commissione diretta à Giovanni Andrea Boatio Preposto di Reggio, Nunzio, e Commissario Apostolico in Lombardia, à cui il nominato Pontefice concesse ampia facoltà di ridurre all' obediienza li predetti Peletti, e con essi concordare, e transigere sopra quei Castelli.

Concordò adunque il Giudice Commissario, che li Pelletti cedessero ad Antonio della Rovere, come sopra investito, la Cisterna, & il proprio loro Feudo di Belriguardo, e che all' incontro la Camera Apostolica restituisse loro gli altri due delli trè Feudi incamerati, cioè Cortanzone, e Cortanzero.

Succeffivamente Giulio II. approvò tal concordia, e diede l' Investitura di Cisterna, e Belriguardo à Bartolomeo, e Guglielmo della Rovere Eredi di detto Antonio; E trà gl' altri patti stabiliti nell' Investitura fu convenuto, che dalli Decreti, e Sentenze de' medemi Feudatarii si dovesse appellare immediatamente alla Santa Sede.

Leone X. poi confermò anch' egli quell' Investitura à favore di Francesco della Rovere figliuolo del sudetto Bartolomeo.

Morto Francesco della Rovere successe Giovanni Giorgio di lui figlio, il quale vendè questi due Feudi à Torquato Torto; E se bene la Santa Sede pretendesse la loro devoluzione per essere stati venduti senza Beneplacito Apostolico, nondimeno domandata da Torquato la nova Investitura, gli fu
da

da Pio IV. conceduta l'anno 1560., avendo il medemo Torquato prestato il giuramento di fedeltà alla S. Sede.

Continuò à godere la Famiglia del Torto i due Castelli di Cisterna, e Belriguardo, finche durò la linea masculina; quale terminata, Vincenzo Lauro Nunzio in Piemonte (che fu poi detto il Cardinal di Mondovì) à nome della Camera Apostolica prese il possesso delli predetti due Feudi. Mà introdotta ad istanza d' Isabella figlia dell'ultimo maschio di quella Famiglia la lite in Camera per ricuperare il possesso di quelli, doppo lungo litigio ne fu la medema reintegrata, e congiuntasi in matrimonio con Bonzo Acerbo Milanese, ottenne dalla Santa Sede, che la Terra della Cisterna fosse in un solo corpo unita coll' altro di Belriguardo, & eretta in Marchesato, il quale poi passato con Beneplacito Apostolico nella Casa del Pozzo, mediante la compra fattane da Francesco del Pozzo Marchese di Volghera fu dalla S. Sede eretto in Principato, con facoltà anche di batter monete.

A questi atti di suprema Podestà esercitati dalla Sede Apostolica, se ne aggiungono ancora altri di non minor peso. Imperoche Pio IV. l'anno 1560. concedette in Vicariato ad Emanuel Filiberto Duca di Savoia molti Feudi posti nella Diocesi, e Contado d'Asti, cioè Cisterna, Montafia, Ruvaro, Moretto, e le Tigliole, con l'espressione, che spettavano alla Camera, e Sede Apostolica, e con la clausola, *ad Sedis Apostolicæ beneplacitum*, ingiuntogli ancora l'obbligo di presentare in Camera in recognizione del suo Dominio una libra d'argento ogn' anno nella Festa de' Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo.

Non fu però mai dalla Casa di Savoia esercitato possesso alcuno di tal Vicariato, ne prestato il giuramento di fedeltà, ne pagato il promesso Tributo. Furono bensì fatte successivamente alcune istanze in Camera per ottenere la purgazione della mora, la quale non le fu conceduta, se non con la clausola, *sine prejudicio juram. Camere*.

E

E se bene l'Ambasciadore di Savoja porgesse Suppliche per la conferma della concessione di quei Feudi in Vicariato, nondimeno non potette impetrarla, sì perche non erano state adempite le condizioni della precedente concessione di Pio IV., sì ancora perche la clausola inferitavi *ad Sedis Apostolicę beneplacitum*, rendevala rinvocabile ad arbitrio della medesima.

In tal Dominio, e possesso de' Beni si mantennero pacificamente la Chiesa d'Asti, e la Romana sino all'anno 1566., nel qual tempo il Duca di Savoja Emanuel Filiberto col consenso del Vescovo Gaspare Capris fece alcune imposizioni sopra de' Sudditi di quella Chiesa; Il che giunto à notizia di S. Pio V., non mancò egli con suo Breve spedito nel 1568. ammonire lo stesso Duca, che desistesse da simili attentati, e che deducesse le ragioni, se alcuna pretendeva averne sopra delle Terre spettanti alla Chiesa d'Asti, ordinando insieme à Monsignor Ottinello suo Nunzio in Piemonte di fortemente riprendere il Vescovo di quella Chiesa, perche non si fosse opposto, ma anzi avesse dato favore à gli attentati del Duca.

Sù queste doglianze rappresentate dal Nunzio Pontificio, il Duca esposè al Pontefice le sue ragioni, fondate primieramente sul Vicariato dell' Imperio conferito alla Casa di Savoja prima da Carlo IV., e successivamente dagl' altri Imperatori sino à Carlo V. con l'approvazione ancora di Leone X., e di Clemente VII., e secondariamente sù l' Investitura del Contado d'Asti fatta da Carlo V. à favore di Carlo III. Duca di Savoja, e di Beatrice Infanta di Portogallo di lui Moglie l'anno 1536.

Deputò quel Santo Pontefice il Cardinale Chiefa per la decisione di quest' affare, ed egli doppo vedute, & esaminate tutte le ragioni dedotte sì dall' una, che dall'altra parte, rigettò come insufficienti le pretenzioni della Casa di Savoja, e dichiarò con Sentenza, che l' alto Dominio de' Castelli dona-

donati spettava solamente alla Sede Apostolica; Onde sentita la giustizia delle ragioni Pontificie, si mosse Pio V. con altro Breve spedito del 1569. à darsi con lo stesso Duca, che l'ammonizioni fatteli nel suo precedente Breve, e le rappresentanze del Nunzio non avessero prodotto il dovuto effetto; avvertendolo nuovamente, che tutto il Supremo Dominio di quelle Terre non ad altri spettava, che alla S. Sede; E quando pure gli rimanesse qualche dubbio, l'esortò à configliarsi con Uomini disappassionati, e che avessero in vista solamente il giusto. Finalmente l'ammonì ancora di nuovo à far desistere dalle molestie accennate, per non costringerlo ad intraprendere la difesa della Chiesa nelle forme, alle quali il proprio officio l'obbligava.

Intanto continuò la Chiesa ad esercitare gl'atti di suprema autorità sopra de' Feudi Ecclesiastici di Piemonte; Et essendo succeduta nell'anno 1577. la devoluzione de i due Castelli di Tigliole, e Montafia per morte del Conte Ludovico di Montafia, il Vescovo di Pavia ne fece subito nuova Investitura del primo à favore di Sigismondo, & altri de' Rossi, e l'Arcivescovo di Torino fecela del secondo à Lelio della Rovere; Mà eccitando le figlie del defonto Conte Ludovico la pretenzione di succedere ne' medesimi Castelli, il Sommo Pontefice Gregorio XIII. con suo Breve spedito li 13. Novembre 1577. ordinò al suo Nunzio in Torino, che in nome della Camera Apostolica ne prendesse il possesso, e lo ritenesse fin tanto che la Santità Sua avesse altrimenti ordinato, siccome ne fu realmente preso il possesso dal Nunzio col mezzo del suo Auditore colà spedito.

Uno di questi due Castelli, cioè Tigliole, si continua anche oggi à possedere dalla Santa Sede, la quale vi ha sempre esercitato, & attualmente vi esercita tutti gl'atti di Suprema Giurisdizione. E se bene la Casa di Savoia col motivo del Vicariato dell'Imperio, e della donazione del Contado d'Asti pretendesse, che quel Feudo fosse delle pertinenze di detto

B

Con-

Contado, e perciò costringesse la Comunità di quel Luogo ad alloggiar Soldati; Tuttavia opponendosi il Nunzio, fu da Sua Altezza, e dal suo Magistrato dichiarato, che Tigliole non era tenuto a ricevere alloggi di Soldatesche, ordinando ancora il rimborso di quanto quella Comunità era stata costretta a contribuire, come risulta da due Ordini a tal'effetto dati dalla Corte di Savoia, da uno de quali vedesi ancora, che per custodire il Castello, il Nunzio vi pose il Presidio, siccome in tempo di Sisto V., e Gregorio IV. fu similmente custodito da Governatori, e Soldati Pontificij.

L'altro Castello di Montafia continuò ad essere immediatamente posseduto, e governato dalla Chiesa Romana fin' all'anno 1591., dopo il qual tempo ne fu dalla medema investito Don Francesco Sfondrati Nipote di Gregorio IV., preceduta però la rinuncia di Lelio della Rovere, à cui, come di sopra si è detto, l'Arcivescovo di Torino l'aveva conceduto in Feudo.

Da i Successori della Casa Sfondrati fu poi alienato il detto Feudo al Marchese Pianezza, che ne riportò l'Investitura dall'Arcivescovo di Torino con pagarne il Laudemio, e quindi fu eretto in Principato dalla Santa Sede, con la riserva dell'annuo Canone d'una libra d'argento lavorato da consegnarsi in Camera nella Festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo.

In questo stato di cose vedendo i Ministri Ducali di Savoia, che i mezzi fino à quel tempo adoperati non erano stati valevoli per dilatare la Giurisdizione del loro Principe oltre i limiti del suo vero Dominio, pensarono di conseguir ciò non diverso sistema, poiche li stessi Ministri del Duca Carlo Emanuele Primo sotto specioso pretesto di maggior vantaggio della Chiesa, indussero Monsignor Ayazza Vescovo d'Asti nell'anno 1611. à concedere al Duca con titolo di permuta tutti i Castelli, e Terre spettanti alla Chiesa d'Asti, e nominatamente diecisette, cioè *Govone, Magliano, Castelli-*
nando,

nando, Castagneto, Vitia, Castel de Publici, Monticello, Santa Vittoria, Pocapaglia, Montalto, Montecuto, S. Stefano, Celerengo, Cortevocchia, Pleia, Cortanzero, e Casabrando, ricevendone il Vescovo in contraccambio di questa concessione il Castel di Monte Chiaro colla sua Giurisdizione, mero, e misto Impero, e col titolo di Contea, & in oltre un'annua rendita perpetua di due milla Scudi d'oro in oro sopra li Molini, e proventi del luogo di Braida; Con patto però, che la concessione non dovesse avere il suo effetto, se non doppo ottenuto dal Vescovo il beneplacito Apostolico, la cui impetrazione espressamente fu riservata.

Pervenuta à notizia della san. mem. di Paolo V. la sopradetta permuta in occasione, che il Vescovo, & il Duca di Savoia ne dimandarono la conferma, fu da quel Pontefice, deputata una Congregazione di Cardinali, acciò vedessero, se si dovesse concedere, ò negare la domandata conferma, e beneplacito Apostolico, mà furono di parere, che non si dovesse concedere, non potendosi considerare nella detta permuta l'utile evidente della Chiesa, anzi riconoscendosi un evidentissimo pregiudicio della medema, mentre si alienavano tanti Castelli senza veruna causa legittima; Onde lo stesso Paolo V. nell'anno 1612. con suo Breve speciale rivoceò, annullò, e dichiarò irritò, e di niun valore il Contratto, e qualunque atto di Dominio, che il Duca pretendesse esercitare in detti Castelli.

Peristendo però Egli nella sua pretesione, per mezzo di certo Prospero Galeani, mandò un Ordine alle dette Terre di dover concorrere in certe gravezze con l'altre Terre del suo vero Dominio, & essendosi cominciato ad eseguire, il Nunzio, datone avviso alla Santa Sede, ebbe commissione dall'istesso Paolo V., che con autorità Apostolica dovesse per via di Censure rendere esenti da ogni peso i Popoli di quei Castelli; Onde il Nunzio con lettere Monitoriali delli 14. Febbraio 1613. affisse alla Metropolitana di Torino, & alla

Catedrale d'Asti, & in esse Terre, citò detto Galeani, & altri, che si erano ingeriti nell'esecuzione dell'Ordine Ducale, à dedurre le loro ragioni, perche non doveessero dichiararsi incorsi nella Scomunica in Bulla Cenà contro gl'invasori, e perturbatori delle ragioni, e Luoghi della S. Sede Apostolica.

Per far poscia costare delle sue pretese ragioni, il Duca mandò à Roma il Segretario della Mensa Vescovale d'Asti con Supplica di farsi quelle esaminare; per lo che Paolo V. delegò l'affare alli Cardinali Giustiniano, Mellino, e Verallo, scrivendo per la Chiesa Gio. Battista Spada Avvocato Fiscale, le Consultazioni del quale sono stampate nel *Lib. 1. conf. 5. & 6.*, e per il Duca l'Avvocato Antonio Cerro, ed il Presidente Tesauero, le di cui Allegazioni leggonsi impresse appresso l'*Ab Ecclesia obser. forens. Senat. Pedem. par. 2. obser. 5.*; Mà nel calore di questo Giudizio essendo stati esibiti gl'Atti ventilati con la Sentenza emanata nel Pontificato di S. Pio V., e riconosciutosi, che le ragioni, nelle quali si fondava il Duca, erano quelle stesse, che furono esposte avanti al Cardinal Chiesa Giudice delegato dallo stesso Santo Pontefice, il Segretario con i Difensori del Duca si ritirarono dall'impegno, per non soggiacere à nuova Sentenza contraria.

Ciò vedutosi da Paolo V., acciòchè il non procedersi alla Scomunica non fosse attribuito ad un tacito consenso, comandò al Vescovo, che con nuove Investiture infeudasse quelle Terre, che erano state invalidamente permutate, acciòchè tanto più apparisse la fermezza della S. Sede in non voler approvare l'Istrumento di permuta già con particolar Breve annullato, siccome lo stesso ordine fu reiterato à quel Vescovo dal Pontefice successore Gregorio XV.

Quando si sperava, che il Duca doppo tali risoluzioni prese dalla S. Sede, col parere di tante Congregazioni si fosse reso ben persuaso, che l'alto Dominio di queste Terre
spet-

spettava unicamente alla Chiesa, insorse di nuovo nel Pontificato di Urbano VIII. , e l'anno 1631. reiterò le Suppliche per la conferma del predetto Contratto di permuta; ma non conseguì il Duca ne pure questa seconda volta il suo intento, poichè il Pontefice col Consiglio d'una Congregazione di Cardinali a tal effetto deputata, rigettò affatto la richiesta.

Anzi con Lettera scritta dal Card. Barberini Segretario di Stato li 20. Aprile 1641. significò al Vescovo d'Asti quello, che da' Pontefici Predecessori gli era stato tante volte insinuato, cioè di dover continuare nell'antico, e giusto possesso, coll'Esercizio della Giurisdizione in detti Castelli, e di concedere le rinnovazioni dell'Investiture, e riceverli soliti Canoni, e Laudemij, e fare tutti quegli atti possessorij, che si solevano esercitare dalli suoi Antecessori, senza aver riguardo al Contratto di permuta fatto in tempo del Vescovo Ajassa, e dichiarato già nullo per Breve della fa: me: di Paolo Quinto.

Riconosciutasi verisimilmente anco da' Ministri del Duca per giusta la ripulsa alla conferma di quel Contratto, si cambiò regola, e sotto specie di zelo si cominciò a procurare i vantaggi della Chiesa d'Asti, rimuovendo ogn'impedimento fin' allora portato a i Vescovi di dare le rinnovazioni dell' Investiture, ed in oltre con avere Carlo Emanuele Secondo in qualità di Vicario dell'Impero fatto pubblicare un'Editto nelli Castelli Ecclesiastici, in cui si comandava a' Feudatarij di riconoscere il Vescovo per loro Supremo Signore, rendergli gl'onaggi dovuti, e prendere da lui l'Investiture. Ma risaputosi il fatto dal Pontefice Alessandro VII. , e riconosciutosi, che il procurare questi vantaggi per la Chiesa d'Asti era un' artificio tendente a solo fine di potere una volta (se si fosse tolerato) allegare di avere esercitato sopra de' Beni della Chiesa le pretese alte ragioni dell'Imperio; Perciò a fine di riparare al gravissimo pregiudizio.

giudizio, che da ciò ne derivava alla Sovranità della S. Sede Apostolica, con suo Breve delli 20. Agosto 1658. il mentovato Pontefice dichiarò nullo, & invalido quell'Editto con l'asserzioni in esso fatte di Vicariato Imperiale, e di Supremo, & alto Dominio in detti Castelli.

Si acquietarono i Duchi di Savoia, ne in appresso fecero altro tentativo di ottenere la conferma del già detto Contratto di permuta, ma nondimeno praticarono varij aggravij sopra de' Sudditi della S. Sede, avendo precettati i Vassalli di Montafia à somministrare a' Soldati i Quartieri d'Inverno, e contribuire nelle spese, che colà si facevano per il transito delle Soldatesche. Laonde dubitandosi, che ciò si facesse colla segreta intelligenza de' Feudatarij, cioè del Principe di Montafia, Marchese di Cortanze, e Marchese della Cisterna, la fa: me: di Clemente XI. giudicò espediente, che si spedisse un Monitorio contro i mentovati Feudatari, come sotto li 8. Agosto 1702. fu spedito, e personalmente eseguito contro de' medesimi, ed anco affisso, e pubblicato in quei Feudi, affinchè sotto pena di devoluzione, & altre pene non ardissero di riconoscere altro Sovrano, che la Chiesa Romana, nè di pagare le sopradette Contribuzioni, & altri pesi, che fossero imposti in nome della Casa di Savoia.

Del che avuta notizia li Ministri Ducali, si fecero lecito di protestare contro quel Monitorio, sostenendo l'antica pretesione dell'alto Dominio, e procurando con armata violenza di esiggere alcuni pesi da' Sindici, e Consigliieri di detti Castelli; Ma questi per conservare illese le ragioni della Chiesa dichiararono essere stato il tutto da essi eseguito per forza, e timore delle minacce inferite loro da i Ministri Ducali, protestando per altro d'essere veri, e fedeli Sudditi della Sede Apostolica.

Succeffivamente avvenne, che il Principe di Montafia, per non aver pagato per molti anni il solito Tributo d'u-

na

na Tazza d'Argento in Camera, fu privato del Feudo dalla San: me: di Clemente XI., quale ne investì il Figlio Primogenito del Principe D. Michele Imperiali coll' istesse condizioni, & obbligo di pagare il Tributo della Tassa d'argento.

Si continuarono tuttavia sotto l'ombra del Vicariato dell' Imperio li soliti attentati anche nel Pontificato della Sa: mem: di Innocenzo XIII., à cui fattane da chi scrive, come Segretario della Congregazione di Masserano, una succinta relazione, quel Pontefice condannatane la contumacia di quei Ministri, rimise l'affare alla stessa Congregazione di Masserano à tal effetto deputata, mà poco dopo accade la di lui morte; onde riassuntasi questa materia d'ordine della Santità di Nostro Signore, & esaminatifi dalla predetta Congregazione tutti gl'atti turbativi, & attentati, inerendo questa à quel tanto, che avean praticato S. Pio V. ne i di lui Brevi delli 8. Maggio 1568., e 19. Aprile 1569., Paolo V. in altro Breve delli 10. Febbraro 1612., Alessandro VII. in altro delli 20. Agosto 1658., e Clemente XI. con i Monitorj riferiti, risolvette con l'approvazione di Sua Beatitudine, che si dovessero spedire uno, ò più Monitorij contro de i perturbatori della Suprema Giurisdizione Pontificia, a' quali assegnato un competente termine per dedurre le loro ragioni, e non comparendo, e tuttavia persistendo nella loro contumacia, dovessero li medesimi dichiararsi incorsi nella Scomunica contenuta in Bulla Cœnæ, essendo già stata data l'incombenza à Monsignor Fiorelli per l'estensione de' sudetti Monitorij.

CAP. II.

Si esamina la rilevanza legale dei fatti sopra riferiti, e primieramente si tratta del possesso.

DAlla sincera narrazione delle cose premesse apertamente risulta quanto sieno chiare le ragioni della Sede Apostolica, la quale viene assistita da quattro incontrastabili fondamenti in difesa della sua Sovranità, cioè *Possesso* per lo spazio di molti secoli: *Titoli di reiterate Donazioni*, e *conferme*: *Confessioni* dell'istessi Serenissimi di Savoia; e *sentenze giudiziali*, quando per altro ciascheduno di questi fondamenti sarebbe sufficientissimo ad escludere qualunque pretensione contraria.

Discorrendola dunque metodicamente, egli è indubitato, che la Chiesa ha per più secoli goduto il Possesso dell' alto Dominio de' mentovati Castelli, poiche ha ella sempre date le di loro Investiture, senza che vi s'ingerissero già mai i Duchi di Savoia; Hà sempre ricevuto l' omaggio, e giuramento di fedeltà dagl' investiti; Hà eretti i medesimi Feudi in Titoli di Marchesato, e Principato; Hà concesso l' jus di batter Monete; Hà giudicato in tutte l'istanze le Cause, e controversie insorte trà quei Sudditi; Et in somma hà esercitati tutti gl'atti di Dominio, e Sovranità in ogni tempo.

Or questo Possesso per tanti secoli continuato è ben valevole, prescindendo eziandio da qualunque titolo, ad acquistare la superiorità, & alto Dominio di quelli, come al nostro proposito ferma Ugo Grozio *de jure Belli*, &

Pa-

Pacis lib. 2. cap. 4. §§. 1. 2. 9., & 11., Puffendorf. de jur. nat., & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 11., Bocler. ad Grot. d. cap. 4. §. 10., Barbeyrac ad eundem Puffendorf. d. lib. 4. cap. 12. §. 9. notab. 3. Simon. de jur. nat., & Gent. Publ., & Priv. sive Præsid. Archad. par. 2. dissert. 10., Thes. 5., & 6. Meus. in nucl. jur. nat., & Gent. inspect. 6. §. 32. num. 4., & 5., Gudellin. de caus. acquis. domir. cap. 9. num. 45., Corring. de finib. Imp. German. cap. 21. num. 15., Peregrin. de jur. Fisc. lib. 1. tit. 2. num. 59., & 60., Antúnez. de Donat. Reg. lib. 2. cap. 9. per tot. tom. 1.

All' osservanza affermativa del possesso delle Chiese donatarie corrisponde l'osservanza negativa rispetto a i Principi donanti, e loro successori, atteso che niuno di questi ebbe mai pensiero d'inquietare la Chiesa con alcun atto, ò pretensione di sovranità sopra quei Castelli; la qual'osservanza negativa religiosamente continuata per tanti secoli mostra evidentemente la totale indipendenza de i medesimi luoghi da ogni superiorità laicale *cap. Si de Terra 6., & cap. Accedentibus 15. de privileg., Gortius de jur. Belli, & Pacis lib. 2. cap. 4. §. 5., & 8., Limneus in capitul. Caroli V. ad art. 9. pag. 177. num. 26., & 27., Puffendorf. de jur. nat., & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 8., Rota coram Seraphin. decis. 1025. sub num. 20., coram Rojas decis. 281. n. 16., & decis. 5. n. 20. par. 14. rec.*

Ne qui hà luogo la questione agitata da i Giuriconsulti, se l'alto Dominio possa prescriversi contro l'Imperio; sì perchè quella procede ne i termini di un Vassallo, il quale voglia prescrivere contro il suo Sovrano, mà non quando si tratti trà Sovrano, e Sovrano, e Sovrano, ò altra Persona libera, ed assoluta, che può certamente, e deve godere del beneficio della prescrizione, ò usucapione, anco in quanto all'alto Dominio, essendo quella un modo di acquistare approvato dall'jus naturale, e delle Genti, che comprende eziandio i Supremi Dominanti, come distinguono

il Peregrin. de jur. Fife. lib. 1. tit. 2. num. 59., & 60. ; & de man. Reg. cap. 37. num. 17., Cabed. decis. Lusitan. 41. n. 5., Antunez. de Donat. Reg. lib. 1. cap. 9. nu. 4., & seqq., & per tot. tom. 1., ed ommeffi gl'altri Legisti, che in copioso numero potrebbeto allegarsi, farà bene di riferire gl'Autori seguenti, che parlano del comune diritto di natura, e delle Genti: Hugo Grotius de jur. Belli, & Pacis lib. 2. cap. 22. §. 13. n. 2. ibi Non in omnia, quæ olim fuere Populi Romani, Imperator Romanus jus nunc habet: multa enim, ut bello quæfita, ita bello amissa sunt: alia pactionibus: alia derelictione in aliarum gentium, aut Regum jus transferunt. Quedam etiam Civitates, olim planè subdite postea tantum ex parte subdite, aut tantum inequaliter federate esse ceperunt. Nam omnes bi modi, aut amittendi, aut mutandi juris, non minus adversus Imperatorem, quàm adversus alios valent: Lampadius de Republ. Rom. germ. cap. 21. num. 22., & 23. ibi: Excidisse Romanos Imperio iisdem artibus, quibus id acquisierant, quo jure negabimus? Nos igitur, si equi esse volumus, nequè nobis ipsi blandiri, eodem jure, & acquisitas, & amissas Provincias non dedigne-mur: Puffendorf. de jur. nat. & Gent. lib. 8. cap. 6. §. 9. ibi: De cetero (quod aliqui jactant vel de omnibus Regnis, vel de uno aliquo) Bonæ, Coropæ inserta, seu, uti loquuntur, incorporata, nulla ratione posse alienari, nec longissimum temporis tractum, alteriusque quietam possessionem impedire, quominus vindicari semper queant; id sine dubio vanum est; multò magis ineptius, uni alicui Regno hujusmodi privilegium assertum ire, ut ipsum quidem alijs sua eripere possit, sed quæ semel arripuerit, nunquam ullo modo ab eodem iterum separate queant: Conring. de finib. Imper. lib. 2. cap. 1. n. 1. §. In hunc modum in fin. ibi: Sane cum iniuria libertarum gentium conjunctum, si susceptionem, & prescriptionem contra Romanos neget valere, quæ Romani in suam utilitatem contra alios Populos usi sunt; Petrus Gregorius de Republic. lib. 6. cap. 13. num. 22., & 23. ibi: Non ex eo, quod quis aliquando Imperio subiectus fuerit, nunc quoque de Imperio dicendus, quia idem

dici

dici posset de iis, qui nunc Imperij sunt, non eius esse, sed illorum, quorum antea fuerunt, & sic daretur processus in infinitum. Nec ulla est ratio, cur Imperatoris Romani Monarchia supra alias debeat sibi vindicare ea omnia, quæ aliquando sibi possedit; Ideoque vanum est dicere nostrum, quod adeptum est, quod amisimus, cuius recuperandi non datur spes, nec ius; post longas aliorum præscriptas possessiones jure gentium, & Romano, quo vivitur, resistente. Dominia rerum à possessione ceperunt, & quandiu quis possidet, tandiu videtur possessor, & uti potest, at ubi evincitur, vel nostra impotentia à potentiore, vel nobis invitis, vel volentibus, jam fundamentum juris nostri revera esse desinit: Gronovius in notis ad Grotium de jure Belli, & Pacis lib. 2. cap. 4. §. 12. n. 50. ibi: Cum nemo tota Europa Principum, aut Regum jura illa Majestatis absoluta, illud summum Imperium, quale fingunt, ab suo Populo acceperit, sed quicumque illud tenent, usurpatione, præscriptione, patientia Populorum teneant, si ea jura præscribi non possunt, ne ipsi quidem illa præscribere, & longi temporis usurpatione acquirere potuerunt: Leibniz. in præfat. Cod. diplom. jur. Gen. §. Sed dimissis Imperij, ibi: Quod Dominio Regnorum inalienabilia, & semper revocabilia dicuntur, id respectu privatorum intelligitur, nam contra alias gentes Divino privilegio opus foret: Daniel Otton. dissert. jurid. polit. de jur. publ. Imper. Rom. cap. 11. fol. 315. ibi: Quæcumque enim sunt alienabilia, illa quoque sunt præscriptibilia. Quod adeò verum esse putatur, ut etiam ea, quæ summo Principi specialiter conservata sunt in signum præeminentiæ, immemoriali tempore præscribantur: Besoldus dissert. polit. jur. de Majest. in gener. cap. 4. §. 2., ubi post firmatam hanc sententiam, inter alias rationes istam affert: Non enim à condito Mundo Orbem Terrarum possederunt Romani, sed alijs pedetentim ademerunt, & in suam, haud æquo semper jure, redegerunt potestatem. Hic ergo militat æquitatis illa ratio, ut quod quis novi juris introduxit, quandoque Adversario postulante eodem jure uti cogatur, sive æquum illud sit, sive iniquum, Viriarius Instit. jur. publ. Rom. Germ. lib. 2. tit. 4. num. 1. impressiois an. 1698.

ubi concludit in hæc verba: *Præscriptionem in Regnis obtinere certum est: Limæus in capitul. Caroli V. art. 9. pag. 173., & seqq., Alberic. Gentil. de jur. Bell. lib. 1. cap. 22. ibi: Contra Principem item valere præscriptionem centum annorum magis communis opinio est.*

Si anche perche può ben ciò disputarsi contro i Laici, ma non già contro le Chiese, benchè inferiori, alle quali siccome può trasferirsi dall'Imperatore qualche Terra con l'alto Dominio esercibile dalla Chiesa Romana, che è Capo, e Madre delle predette Chiese, così potrà prescriversi con un possesso immemorabile, come afferma lo Spada discorrendo de' Feudi, e Baronie dello Stato Ecclesiastico nel *cons. 1. num. 14., e 19. lib. 1.*; Massimamente avendo il Papa già ricevute quelle Terre sotto la Giurisdizione, e Protezione, e sua, e della Santa Sede, alla quale non può contrastarsi l'Jus di acquistare per mezzo di prescrizione, d'usucapione qualunque sovranità, eziandio contro l'Imperio, come ben osserva il Felino nel *cap. Cum nobis 14. num. 4. de præscript.*, ibi: *Quia licet inferior non possit præscribere contra supremam potestatem, tamen Papa potest præscribere Regalia contra Imperatorem etiam quoad supremam potestatem &c.* ed ammetterli eziandio da quel gran Difensore della Podestà Imperiale, *Conringio de finib. Imp. Germ. cap. 21. num. 15.*, ibi: *Admittimus igitur, & nos, si dudum nemine Imperij causam agente Pontifices in Terris suis omnem excluderunt Imperij auctoritatem, illum unum tacitum consensum suscipere Pontificibus posse ad omnimodè plenam Bonorum suorum possessionem, nullo licet alio jure suffultam.*

E quì deesi anco riflettere, che nel caso nostro non si tratta d'un possesso trigenario, d'quadragenario con titolo, ma di possesso continuato per lo spazio di otto, d' nove secoli, traendo origine le donazioni, e translazioni de' Castelli nelle nostre Chiese sin dal Regno de Longobardi, che spirò nell'ottavo secolo, onde possono queste,

se-

secondo l'universal sentimento de' Dottori, allegare non solo l'assenso, & approvazione di tutto il corpo dell'Imperio, ma anche qualunque Conferma Apostolica, re giudicata, e qualunque altro titolo, che più solenne, & efficace immaginar si possa per un legittimo acquisto della Sovranità, *Antun. de donat. par. 2. cap. 33. nu. 24., Tbesaur. dec. Pedemont. 16. num. 4. Solorzan. de jur. Ind. lib. 2. cap. 28. num. 84. & seq., Gratian. discept. 441. nu. 13., Cbristin. dec. Belgic. 294. lib. 1., DeRosa consult. 30. num. 10. & 11., Daniel Otton. dissert. juridico Polit. de jurib. publ. Imp. Rom. cap. 11. fol. 316., Rosental. de feud. cap. 5. concl. 16. nu. 7., & cap. 9. conclus. 97. n. 37.*

Nè gl'atti turbativi esercitati, come sopra si è riferito, dalla Casa di Savoia, sono abili a ledere, & interrompere la detta prescrizione; Imperciòche questi principiarono nel tempo di S. Pio V., come si enuncia ne i di lui Brevi dell'anno 1570.; onde essendo già precedentemente trascorsi più secoli, ne'quali senza il minimo ostacolo la Chiesa aveva goduto il possesso della sua Sovranità, e per conseguenza trovandosi già compita, e perfezionata sovrabbondantemente la maggior prescrizione legale, non aveano gli atti susseguenti virtù di alterare, e togliere l'Jus dell'alto Dominio già prescritto, e stabilito nella Chiesa, *Abbas in cap. Auditis in ultim. notab. num. 10. de prescript., Fagnan. in cap. Si quis de Regular., De Rosa consult. 12. num. 51. Casil. contr. jur. tom. 7. cap. 26. num. 37. Rocc. disput. jur. cap. 167. num. 42. & seq. tom. 2. Rot. cor. Mantie. decis. 296. num. 5.*

Cessa in ciò ancor di più qualunque difficoltà per essere stati quegli atti non solo impugnati con proteste contrarie da quei fedeli Sudditi della Santa Sede, ma espressamente rivocati, & annullati dalla Pastoral vigilanza, e zelo de' Sommi Pontefici, che con loro Brevi, Monitorj, Sentenze, e Censure gli hanno dichiarati attentati, turbativi,

vi, & invalidi, con reprimer sempre i tentativi di quei Ministri, che senza l'approvazione del loro Sovrano si fanno fatti lecito di metter mano à i diritti di Santa Chiesa, come si riconosce da i Brevi di S. Pio V., Paolo V., Alessandro VII., e Clemente XI.

Aggiongesi, che i pretesi atti si restringono à tre specie, cioè Alloggi, e Contribuzioni in tempo di Guerra; Tasse delle Comunità in tempo di Pace; E ricorsi di alcuni di quei Sudditi a i Tribunali Ducali. Or la prima specie porta in fronte la sua eccezione, manifestandosi per un' effetto della prepotenza dell'Armi, e della solita violenza de Soldati, che a viva forza si aprono la strada ad ogni attentato più illecito, per cui però non resta diminuita l'autorità del vero Sovrano, come notò Giovanni Linneo in *Capitul. Caroli V. ad art. 9. pag. 177. num. 25. ibi Hinc statuendum semper, & perpetuo injustè nobis oblata, injustè repeti posse, nec solius temporis etiam longissimi cursum repetentibus obstaculo esse posse, si metu cadente in constantem gentem, aut vi impediatur Hugo Grotius de jur. Belli, & Pacis lib. 3. cap. 19. §. II. nu. 2. Puffendorf. de iur. natur., & Gent. lib. 3. cap. 6. n. 10. 11. 12. & 13., & in tot. tit. ff. & C. de eo quod metus causa. La seconda, ò è accaduta senza la scienza della Sede Apostolica, ò è stata contradetta da Sudditi, ò annullata per Brevi Pontificij. Rispetto poi alla terza specie, è necessario distinguere la qualità de ricorsi poiche, ò sono stati fatti per elimersi dalla giurisdizione della Chiesa, e non possono meritare altro titolo, che di fellonia de Ricorrenti, senza che si possa allegare veruna notizia, & approvazione de Superiori Ecclesiastici; ò sono stati fatti per implorare la sola protezione, e ciò non nuoce alla Sovranità della Chiesa, la quale ancora più volte ha richiesto l'aiuto, e Brachio secolare di quella Corte, appunto per sostenere i suoi diritti; ed il suo alto Dominio contrò gli Occupatori.*

Adun-

Adunque il solo lunghissimo possesso sarebbe sufficientissimo a stabilire l'alto Dominio in favore della Chiesa. Ma che dirassi quando al possesso si unisca ancora la qualificazione del titolo?

C A P. I I I.

Dei Titoli, ne i quali si fonda il possesso.

SI è già narrato, che i Castelli, de' quali si tratta, provengono dalle Donazioni fatte dai Rè Longobardi, individuandosi nel Diploma di Enrico III. la Donazione di Luitprando, uno di quei Rè, che signoreggiarono l'Italia dal 713. al 744. e benchè manchino gl'originali, tuttavia ne abbiamo le di loro conferme fatte, e pienamente osservate da' Successori di Carlo Magno, cioè Ludovico Secondo, Carlo Calvo, Ludovico Terzo, Ottone Secondo, Enrico Terzo, & Enrico Settimo, i quali non solamente confermarono le antiche largizioni a favore delle nostre Chiese, mà con religiosa liberalità le arricchirono di altri Beni, e Terre, come si legge ne' loro Diplomi.

Si ammette da' Serenissimi di Savoia la verità delle Donazioni, mà si contraffa la loro virtù, pretendendosi, che queste non sian traslative di quella sovranità, la quale come inseparabile dalla suprema autorità Imperiale non sia potuta passare nella Chiesa d'Asti, & altre Chiese inferiori, talmente, che i Duchi, come Donatarj della Contea d'Asti, ò come Vicarj dell'Imperio possino tuttavia, e debbano aver di quella il pieno esercizio.

Ma primieramente questa eccezione non può cadere so-

pra

pra del Feudo della Cisterna per essere stata la di lui superiorità dismembrata da Sisto IV. dalla Chiesa d'Asti, & applicata alla Chiesa Romana, con investirne successivamente Antonio della Rovere, come si è detto nella rappresentanza del Fatto.

E concorre ancora la stessa dismembrazione nel Feudo di Tigliole, il quale oggi vien considerato, come immediatamente soggetto alla Camera Apostolica, e governato da' Nunzj Pontificj; Per la qual cosa non trattandosi di Feudi spettanti alle Chiese inferiori, mà bensì alla Romana, anche secondo la distinzione contraria non potrebbe contrastarsi alla Santa Sede la sovranità di detti Feudi.

Parlando però anche generalmente delle Terre, e Beni delle Chiese inferiori l'opposta proposizione non sussiste, & è stata altre volte confutata dallo *Spada ne' suoi consigli* 5. & 6. *tom. primo*, a' quali poco, ò nulla può aggiungersi. Coerentemente dunque a questo si dice doverli distinguere l'Investiture dalle donazioni; Le prime ogn'un sa, che portano la riserva non solo dell'alto, mà anche del diretto Dominio de' Feudi; Mà le seconde sono sempre per loro natura abdicative dal Donante, e traslative nel Donatario di qualunque Jus, Dominio, e Superiorità, che abbia quello sopra la cosa donata; Onde non trattandosi nel caso nostro di semplici Investiture, mà di assolute, e libere Donazioni fatte da tanti Sovrani à favore delle nostre Chiese, si rende perciò innegabile la totale, e pienissima traslazione à prò di queste d'ogni suprema ragione, che potesse à quelli competere, secondo la dottrina comunemente ricevuta dell'*Innocenzio in cap. Verum num. 2. de For. compet. ibi*, *Si autem Baronie prædictæ non concedantur in Feudum, sed simpliciter, tunc in nullo tenetur Donatori, etiam de alijs munerijs, quæ prius subibat Baroniam-Fagnan. in eodem cap. Verum num. 16. & seqq.* ove parla de i Beni donati da Galeazzo Visconti Primo Duca di Milano al Monastero della Certosa

tosà

tosà di Pavia, e prova anco per Sentenza datane dal Senato di Milano, che al Regio Fisco non era restato alcun diritto sopra quei Beni, soggiungendo queste parole *non enim dedit huiusmodi Bona in Feudum sed donavit simpliciter.*

Nè è difforme dalla detta disposizione legale la volontà de' Donanti, poiche quantunque non abbiamo l'originarie Donazioni de' Rè Longobardi, tutta volta ciò francamente si deduce non solo dall' esercizio di una libera, & assoluta Giurisdizione praticata sempre dalla Chiesa doppo le Donazioni, mà anche dal contesto delle Conferme, & altre Donazioni Imperiali, nelle quali per lo più si usa la frase. *De Jurisdictione Imperii &c. de Jure, & dominio nostro, in ejus Jus, & dominium modis omnibus infundimus &c. concedimus &c. ut deinceps, & in posterum habeat, teneat, firmiterque possideat JURE PROPRIETATIS &c. Fiscalia, Curtes, & omnia, que nominari, vel dici possunt omnium Hominum contradictione remota, &c.* con altre parole pregnantissime, & altri Privilegj, e facoltà fiscali di batter Monete, fabricar Fortezze, ritener Ponti, deviar acque, e simili, le quali cose appartengono al diritto di Supremo Dominio, e per conseguenza manifestano la voluta traslazione di esso nelle Chiese donatarie, come riferendo il tenore degl' accennati Diplomi prova lo Spada nel *conf. 5. num. 41. & sequen.*, e nel *conf. 6. num. 44. cum. seqq. lib. primo, Ughell. Ital. Sacr. Tom. 4. pag. 498.*

Alla distinzione poi, che si fa trà la donazione fatta alla Chiesa Romana, e l'altra fatta alle Chiese inferiori, agevolmente si risponde; Poiche la differenza può ben considerarsi per le Donazioni, che si fanno dagl' Imperadori à i Laici, ne i quali non si presume mai trasferito l'alto Dominio; mà rispetto alle Donazioni, che si fanno alla Chiesa, ò sia questa la suprema, ò sia l' inferiore, sempre contengono un' oblazione fatta à Dio, e da Dio accettata in *expiationem peccatorum, & pro salute Anime*, tal che per questa causa unica,

D

e

e finale, che concorre egualmente sì nell'uno, che nell'altro caso, la Donazione non ammette diversificazione, e l'istessa sovranità de' Castelli donati, che si presumerebbe trasferita nella Chiesa Romana (siccome ingenuamente concede il Tesoro nelle accennate sue allegazioni presso l' *Ab Ecclesia observ. 5. part. 2.*) si deve intendere trasferita *ex mente, & intentione Donantis* anche nella Chiesa inferiore, non essendo la Chiesa materiale l'oggetto primario di tal pia Donazione, mà unicamente Gesù Cristo rappresentato dalla Chiesa sua Sposa, come fu detto nel cap. *Videntes 12. quest. prima*, ibi: *Ipse enim res Fidelium oblationes appellantur, quia Domino offeruntur: & in cap. Res ead. caus., & quest., e nel Can. 7. del Concilio d' Orleans: Omnia, quae Deo offeruntur, consecrata habeantur in Terris, possessionibus &c., ut quae Ecclesiae, sine dubio Christo, qui Sponsus earum est offeruntur &c.*: e così lascio scritto Benedetto Terzo in una sua Lettera à Vescovi di Francia tom. 8. Concil. pag. 239. litt. B. *Quis ignorat illa, quae collata sunt Deo, per Fidelium manus Divinitati possidenda consignari, & ab humano Jure in Jus Divinum concessi, nec etiam hominum Dominationi posse transcribi, quod constat Divinitatis possessione semel fore contradictum? Unde quisquis ea sui Juris dominationi conatur adungere, alterius, idest Dei, pervasorem certum est fore eum &c.*, con quel di più, che vien riferito da Monsignor Arcivescovo Fontanini nella sua seconda Difesa del Dominio della Santa Sede sopra Comacchio pag. 17. , e 18. ; Ed è anche notabile ciò, che dice l'Innocenzio in cap. *Verum num. 2. de for. compet.*, ibi, *Sed nos contra credimus, & maxime ea ratione, quia cum rerum istarum dominium sit Ecclesiae questum, Sanctum Sanctorum est Domino.*

Anzi attesa la subordinazione delle Chiese inferiori alla Romana, è principio indubitato, che nelle Donazioni, che à quelle si fanno, sempre si acquista il supremo Dominio alla Chiesa Romana, poiche siccome à questa sono

sono soggette, e subordinate tutte le Chiese inferiori, così anche la cosa à quelle donata segue la loro condizione, e perciò passa coll' istessa subordinazione alla Senza Sede Apostolica, ed alla Chiesa Romana; della quale sono membri l'altre Chiese inferiori, come diffusamente prova lo *Spada* ne i due citati consigli, ed oltre i Dottori da esso allegati l'*Oldrado conf. 172. num. 4.*, & *conf. 244. num. 8.*, *Fagnan. in cap. Præterea num. 33.*, & *seqq. ne Prelati vices suas*, *Peregrin. de Jur. Fisc. lib. 3. num. 84.*, & *seqq.*, con molti altri riferiti dal *Rosental. de Feud. cap. 4. conclus. 17.*; E perche questa ragione il *Parisio al conf. 103. in principio lib. 4.* sostiene, che il Papa poteva prorogare alle femine l' Investiture de Feudi dell' istessa Chiesa d'Asti, e lo seguita il *Peregrin. de Jur. Fisc. lib. primo tit. 3. num. 85.*

Questa opinione non solo hà per se l'evidenza della ragione, ma anche l'assistenza di 46. Dottori Classici riferiti dallo *Spada*, i quali sostengono, che le Donazioni liberamente fatte anche alle Chiese inferiori (quando non vi sia positiva, & espressa riserva à favore del Donante) operano la totale abdicazione dell'alto Dominio, e traslazione di esso nelle Chiese Donatarie rispondendosi adeguatamente dallo stesso *Spada* à quei pochi Dottori, che si studiano di persuadere il contrario, sopra di che senza ripeterne i motivi, si potrà meglio riconoscere la materia ne' detti di lui *Consigli 5.*, e *6.*

In oltre difendono questa Sentenza il *Belluga in specul. Princip. rub. 9. num. 9.*, *Tranchedin consult. 43. num. 15.*, & *16.*, *Dian. nelle sue Opere tom. 9. tract. 2. de Immunit. resolut. 190.*, ove discorre della Donazione fatta alla Chiesa di Monreale in Sicilia in occasione della controversia, che ebbe il Cardinal Torres con i Ministri Regj, e l'istesso risolve ancora *Gio. Cocchier. vindic. libert. Eccles. cap. 20.*, dove parlando delle Donazioni fatte dagl' Imperatori alla

Chiesa di Liegi, afferma esser questa la più comune opinione inferendone, che non sia restato all'Imperio alcun vestigio di superiorità sopra li Beni donati à quella Chiesa. Ed in vero, se chi dona alle Chiese intendesse di riservarsi l'alto Dominio de Beni donati, non userebbe il titolo di Donazione, ne direbbe di donare; ma anzi esprimerebbe il titolo d'Investitura, e concessione in Feudo, à cui conviene la riserva della superiorità, ed alto Dominio.

C A P. I V.

Si dimostra l'insufficienza de i Titoli, à i quali si appoggiano le pretensioni della Serenissima Casa di Savoia.

Resta à vedersi di qual peso sieno per contrario i Titoli, ne i quali si fonda la Serenissima Casa di Savoia; E quanto all' Investitura fatta del 1531. dall' Imperatore Carlo V. all' Infanta di Portogallo Beatrice Sposa del Duca Carlo III., primieramente non è facile à poterli comprendere, come i Ministri di Savoia pretendino, che le Donazioni delle stesse Terre, e Beni fatte dagl'Imperadori à Dio, alle Chiese, ed al Santuario, non siano traslative della Sovranità; e poi sostenghino, che le nude, e semplici Investiture la trasfondino à favore de' Laici, e Principi secolari, quasi che fosse più degna la podestà Laicale, che l'Ecclesiastica, e di minor pregio il Sacerdozio, che il Principato?

Propo-

Proposizione al certo così assurda, che non potendo in veruna maniera sostenerfi, necessariamente sforza a concedere, che se l' Investitura di Beatrice è traslativa dell' alto Dominio, con più forte ragioni lo sieno le donazioni fatte à favore delle nostre Chiese.

Ma esaminando più intimamente questo punto, è certo, che Carlo V. con quel Diploma non volle, e non poteva trasferire in Beatrice l' alto Dominio de' Castelli controverfi. Non volle, perche Carlo non donò, ma solamente investì Beatrice, e suoi Discendenti del Contado d' Asti in qualità di Feudo. Eccone le parole *Beatricem &c. filiosque suos, & alios Descendentes masculos &c. de predicto Comitatu Asten. cum omnibus dicti Comitatus Civitatibus, Oppidis &c. investimus, & in Feudum nobile legitimum secundum Constitutiones Feudales perpetuò concessimus &c. iisdem onoribus, & oneribus, quibus alij legitimi Astæ Comites hactenus potiti sunt, & gaudere quovis modo debuerunt, & potuerunt*: Se dunque per legge, e condizione feudale, secondo la quale Carlo V. si protesta concedere il Contado d' Asti à Beatrice, l' Jus di proprietà, e di superior Dominio resta sempre appresso l' Investiente, ne mai passa nell' Investito, chiarissima cosa è, che Carlo non ebbe volontà di trasferirlo in Beatrice; e per conseguenza ne meno può pretendersi da i di lei Successori.

6. E ciò resta comprovato con non minore evidenza dal giuramento di fedeltà, ed omaggio renduto dall' Ambasciatore, e Procuratore di Beatrice allo stesso Imperatore, con il patto di doverfi quello reiterare da tutti i Successori in detto Contado d' Asti; Il che dimostra, che l' Imperio con detta Investitura non si è mai spogliato dell' alto Dominio, anzi più tosto l' hà voluto preservare con obligar tutti i Possessori a riconoscerlo, e confessarlo à favore dell' Imperatore come si legge nell' istessa Investitura: *Teneaturque tam ipsa Beatrix, quam sui in dicto Comitatu successores nobis, & successoribus &c.*

de

de huiusmodi Comitatu homagium, & fidelitatis iuramentum in forma prestare &c. E quantunque nel medesimo Diploma si ordina à Vassalli l'obbedire, e rendere l'omaggio à Beatrice, non per tanto Carlo V. si privò della sua Sovranità, ma fu suo intendimento, che Beatrice godesse di tutta quella Giurisdizione, che è proporzionata, e consecutiva ad ogni Investitura Giurisdizionale, secondo la quale si trasfonde sempre nell' Investito la potestà di comandare à i Sudditi, e s' impone à questi l'obbligo di obbedire, ma sempre però salva l'alta sovranità dell' Investiente.

Milita ancor più fortemente questo discorso rispetto à i Castelli, de quali ragioniamo, attesoche la mentovata Investitura non individua specialmente i Luoghi della Contea, ma parla della sola Contea d' Asti con le sue Terre in genere: *De Comitatu Asten. cum omnibus Oppidis &c.*: le quali parole debbano unicamente cadere sopra i Luoghi, che appartenevano al temporale Dominio del Conte d' Asti, come spiegano le parole seguenti: *quibus alii legitimi Asten Comites potiti sunt &c.*: ma non potranno mai riferirsi alle Terre, che già per più secoli avanti erano state dismembrate dal Dominio de Conti coll' autorità suprema de' Rè, & Imperatori, legittimi possessori della Contea, e donate irrevocabilmente alle nostre Chiese, le ragioni, e Beni, delle quali si devono sempre intendere preservati alle medesime, non potendosi mai presumere essere stata mente di quel Gran Monarca, o pure di quella piissima Principessa il dare, e rispettivamente ricevere ciò, che apparteneva per tanti legittimi titoli al Sacerdozio, e non al Principato.

Quindi ancora deriva, che Carlo V. ne men poteva, quando pure avesse voluto investire Beatrice della sovranità de' Castelli sudetti, per la ragione, che essendo già questi passati in pieno, libero, ed irrevocabile Dominio delle nostre Chiese per le Donazioni de i Rè d' Italia, & avendogli Carlo Magno preservati alle Chiese nella medesima conquista d'Ita-

d'Italia, per conseguenza Carlo V., ne come Successore di Carlo Magno, ne come Successore dell' Imperio Occidentale principiato in Carlo Magno, poteva togliere alle Chiese quella Sovranità, & Jus di Regalie non acquistata dallo stesso Carlo Magno, anzi da lui à quelle rilasciata, e perciò non compresa nell' Imperio Occidentale; non essendo per altro in facoltà dell' Imperatore il rinvocare ciò, che per causa ragionevole è stato donato dal Predecessore, e con legittimo titolo prescritto da Donatarj, come prova *Curt. sen. conf. 65. Cefal. conf. 88. n. 28. cum. seq. lib. 1. , Hernia in cap. 1. qui Feudum dare teneantur, Puffendorf. de Jur. natur. lib. 8. cap. 10. §. 9. , Hug. Grotius de Jur. bell. , & pac. lib. 2. cap. 14.*

Molto meno può dar formento alle contrarie pretenzioni il titolo de Vicariati dell' Imperio, che si dicono ottenuti da Carlo IV., Sigismondo, & altri Imperatori fino à Carlo V., poichè sarebbe sufficiente rispondere con questo dilemma; O il supremo Dominio era abdicabile dalla Corona Imperiale, ò no. Se non era, adunque non potrà pretendersi trasferito ne i Duchi di Savoia con l' investitura, e concessione del Vicariato: se poi era abdicabile, molto più dovrà confessarsi essere stato trasferito nella Chiesa con le precedenti Donazioni, che in un Principe secolare col posterior Vicariato.

In oltre per conoscere l' irrilevanza di questi Vicariati basta leggere il lor tenore, da cui si fa ben chiaro, che l' alto Dominio, e Sovranità; che ha l' Imperio sopra i Feudi indifferenti à quello soggetti, non solo non è stata trasferita ne' Serenissimi di Savoia, ma anzi espressamente preservata con tali parole: *Reservantes tamen Nobis, & Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus Jus Superioritatis, necnon obedientie, & fidelitatis debito Iuramento, quod prefatus Dux, & Successores sui tempore debito prestare debebunt &c.* : e più sotto: *Iure tamen Superioritatis, & fidelitatis*

*titatis Nobis per ipsum Ducem, & suos prestande in premiffis
semper salvo &c.* : Che più? Lo stesso Carlo V. nel conce-
dere quel Vicariato si protesta accordarlo con gl' istessi
patti, e condizioni, con i quali aveva investita Beatrice del
Contado d'Asti, e per conseguente colla riserva della Sovrani-
tà, di cui sovra si è discorso: *Sub pactis, & conditionibus in
Investitura eidem Beatrici concessa, iisque semper suis concedi-
mus &c.* : Riservando anche espressamente il medesimo di-
ritto a favore dell' Imperio: *Nostri tamen, & Imperii Sa-
cri, & alterius cujuscunque Juribus &c. semper salvois, & ille-
fis &c.*

Ed in ciò meritano ancora un'altra riflessione quelle
parole: *& alterius cujuscunque Juribus &c.* : Dalle quali si
comprende manifestamente, che Carlo V. non solo ha
preservata la Sovranità dell' Imperio, ma anche ha vo-
luto illeso, e salvo ogni supremo diritto di qualunque
altro Possessore, quali appunto erano le nostre Chiese.

Ne difforni sono le susseguite dichiarazioni della Dieta
generale dell' Imperio; per cognizione di che è da faperfi,
che avendo il Conte Zeringhen preteso contro il Vescovo di
Ginevra alcuni diritti di Giurisdizione temporale per il ti-
tolo, ch' egli godeva di Vicario Imperiale, il Vescovo ricorse
alla Dieta generale dell' Imperio convocata nel 1186., la
quale, riconoscendo, che il Vicariato non dava verun' Jus
sopra l'alto Dominio, che godeva quella Chiesa, non solo
dichiarò ingiusta, & attentata la pretenzione del Conte,
ma in pena della di lui temerità lo privò del proprio Feudo,
aggiudicandolo a Mantellino Vescovo di detta Città, ed ob-
bligarlo a sottoscrivere la Sentenza della propria condanna,
siccome risulta dagl' atti dell' Imperio del detto anno 1186.
riferiti dal Varillas nell' Istoria delle risoluzioni accadute in
Europa in materia di Religione lib. II. fol. 7., & 8.

Inforta parimente simil controversia nell' anno 1531. tra
il medesimo Vescovo di Ginevra, e l' Duca Carlo III. di

Savo-

Savoja, l'Imperator Carlo Quinto, che avevagli conferito il Vicariato, solennemente dichiarò, che non era stata mai sua intenzione di concedergli con quel titolo alcun Jus sopra le Chiese, le quali godevano la piena libertà della loro Giurisdizione, come si raccoglie dalla Lettera di quel gran Monarca riportata dal detto Varillas nel luogo sopra citato fogl. 9.

Or questi Esempii sono assai individuali, e stringenti per corroborare la proposizione da Noi premessa, cioè, che gl'Imperatori con la collazione di questi, & altri titoli non potevano dar ciò, che non era in poter loro, nè dell'Imperio, dovendosi intendere conceduto il titolo di Vicariato sopra quel Jus, e diritto, che spettava agl'Imperatori ne' Feudi Imperiali, ma non già mai sopra quei luoghi, che per legittimo titolo, e per lunghissimo possesso erano già di Suprema ragione della Chiesa Romana, e dell'altre Chiese inferiori.

Ed in fatti Sigismondo successore di Carlo dopò Venceslao, e Ruperto, dell'anno 1412. nel conferire l'onore del Vicariato dell'Imperio a Lodovico di Savoja, si protesta concederlo: *Super omnibus, & singulis Civitatibus, Castris, Castellis, Oppidis, atque Terris, quæ, & quas possidet in partibus Pedemontanis &c.* come si legge appresso il *Cod. Diplom. Leibrit. tom. I. pag. 366.* Se dunque la Casa di Savoja nè di quel tempo, nè successivamente ha posseduto i Castelli controversi, che sempre sono stati appresso le nostre Chiese, si rende impercettibile, come possa pretendersi, che in vigore di simil titolo di Vicariato, l'alto Dominio di quelli sia passato ne' Duchi di Savoja, quando il Privilegio è ristretto unicamente a' luoghi da loro in quel tempo posseduti, fra i quali non poteva annoverarsi l'Asteggiano, ove erano quelli situati, per essersi questa Contea mantenuta in libertà fino all'anno 1379., in cui si diede sotto la protezione de' Duchi di Milano, come

E

rife-

riferisce il *Bruno* *conf.* 12. *num.* 19., e 20., e *num.* 77. *cum* *seqq.*, e nel *conf.* 68. *sub num.* 10., e doppo la conquista fattane da Carlo Quinto esser passata per munificenza di questo ne' Duchi di Savoia, secondo l'opinione del loro Suddito, e Senatore il *Tesauero* nella prefazione alle sue *Decisioni num.* 45.

E' vero, che li sopradetti Vicariati sono stati autorizzati da Leone X., e Clemente VII. per loro Brevi. Ma in ciò fa di mestiere distinguere trà le concessioni del Vicariato fatte da Carlo Quarto, Venceslao, & altri Imperatori prima di Carlo Quinto, e l'ultimo Indulto di questo; imperocchè i mentovati Brevi di Leone, e di Clemente comprendono bensì i Vicariati de' primi, ma non dell'ultimo, essendo quelli emanati del 1515., e rispettivamente del 1525., quando all' incontro il Diploma di Carlo Quinto è spedito posteriormente nel 1531.. Onde siccome i Vicariati di Carlo Quarto, Venceslao, e Ruperto, Massimiliano, & altri prima di Carlo Quinto non comprendono il Territorio della Chiesa d'Asti, e suoi Castelli, come sopra si è giustificato, per conseguente l'istessa non comprensione milita anco ne i detti Brevi Pontificii, i quali essendo in pura, e semplice linea di Conferma, non possono stendersi oltre i limiti de' Diplomi confermati, e restringendosi questi ad altri Territorij, & ad altri Feudi Imperiali attualmente allora posseduti da quei Principi, la medesima restrittiva deve aver luogo nella grazia confermativa, *cap. Cum Monasterium in fin. de elect.*, *Rota decis.* 354. *nu.* 6. *par.* 17., & *dec.* 557. *nu.* 25. *par.* 19. *tom.* 2. *rec.*, & *coram Ansaldo. dec.* 61. *num.* 8.

E quindi è, che prima dell'Investitura di Carlo V. non ha mai la Casa di Savoia eccitata alcuna pretenzione sopra i nostri Castelli in vigore degl' antichi Vicariati, come quelli, che non gli comprendevano, ma solamente doppo la detta concessione, e doppo l'altro titolo di Vi-

ca-

cariato rinovatogli dallo stesso Carlo V. nel torbido delle guerre d'Italia trà lui, e Francesco Primo si cominciò ad esercitare l'Imperiale Podestà ne' Feudi à quella soggettività, e di poi dilatandosi le fimbrie, si pose mano da' Ministri Ducali al mal fondato tentativo d'inquietare, e perturbare la giurisdizione temporale delle nostre Chiese, sempre però ripresso dalla continua vigilanza de' Sommi Pontefici; dal che manifestamente si scorge, che in nessun tempo il titolo di Vicario dell'Impero è stato valevole à dare alli Serenissimi di Savoia la Sovranità de' mentovati Castelli.

Similmente non giova allegare il Diploma di Federigo Primo, segnata l'anno 1159., in cui si deputano tre Giudici nella Città d'Aste per l'amministrazione della Regalia dell'Imperio sopra di essa, e suoi Castelli ivi enonciati, poichè molte sono le risposte, che si possono dare à questo Diploma. E prima nasce un gravissimo dubbio sopra la verità, e sussistenza del medesimo; riflettendo, che si deputano in quello i Giudici nella Città d'Aste, quando questa assieme con Tortona cinque anni avanti nel primo passaggio di Federigo in Italia era stata incendiata, e da fondamenti distrutta per la resistenza, che gli fecero, come narra il *Tarcagnotta Istor. del Mondo par. 2. lib. 13. sul principio*. Anzi del detto anno 1159. l'Astegiano non era sotto l'obbedienza di Federigo, perchè la Città d'Aste doppo riedificata tornò di nuovo in libertà, e solo si rese à quello dell'anno 1174., come attesta il *Baron. negl' Annal. Eccles. all' 1174. sul principio*. Nè pure l'anno 1159. della data del Diploma era il quarto del suo Imperio, come ivi si dice, mà bensì il quinto, come si riconosce appresso Baronio nel detto anno 1159., le quali cose tutte mostrano quanta necessità vi sia di maggior verificazione.

Secondariamente quando anche il Diploma non patisse alcuna eccezione intorno alla verità, vi resterebbe l'altra gravissima derivante dalla circostanza del tempo, nel quale fu fatto, cioè mentre ardevano le più acerbe controversie tra la Chiesa, e Federigo, essendo queste insorte fin dall'anno 1157. in occasione della prigionia del Vescovo di Londra, per cui spediti da Adriano. IV. due Cardinali Legati, Federigo prendendo in sinistra parte le parole del Breve: *Insigne Tibi beneficium Corone contulimus*: scacciò dispettosamente i Legati, e portatosi di nuovo in Italia a' danni del Pontefice, e della Chiesa, col pretesto de Feudi Imperiali costrinse diversi Vescovi, ed altri Ecclesiastici à rendergli omaggio, la qual cosa amareggiò sì fortemente l'animo di Adriano, che l'avrebbe scomunicato, se non fosse stato prevenuto dalla morte succeduta l'anno 1159. Nè cessarono le controversie con la morte di Adriano, ma anzi s'inasprirono coll'elezione di Alessandro III., fomentando Federigo lo Scisma contro di lui per lo spazio di 17. anni, fin tanto, che abbattuto l'Esercito Cesareo da' Milanesi, e disfatta l'Armata Navale da' Veneziani colla prigionia d'Otzone suo figliolo, fu costretto per Divina disposizione ad adorare finalmente la Podestà Pontificia in Alessandro rendendogli in Venezia la dovuta obbedienza, e facendogli la ben giusta promessa di restituire tutto ciò, che aveva usurpato alle Chiese, con deputare l'Arcivescovo di Magonza per effettuarla, come si legge negl'atti publicati dal Contaloria *Pro restituendis regalibus, & ceteris Possessionibus Ecclesie illicite eundem Moguntinum Pontifici assignavit, precipiens ei, ut restitutionem ipsam infra tres menses cum integritate perficeret &c.*

Da

Da questo fatto, e sue circostanze è facile discernere di qual vigore debba riputarfi un Diploma di Principe, tanto infetto alla Chiesa, e spedito in tempo appunto del maggior bollore dell'odio verso di essa, e del Sommo Pontefice. Onde qual meraviglia, che in quello si deputassero i Giudici per l'amministrazione della pretesa Regalia in Asti, e suoi Castelli ad onta, e disprezzo della Chiesa, che sopra di questi esercitava la sua legittima Sovranità, mentre in tante altre guise studiavasi Federigo di abbattere l'autorità Ecclesiastica, e la giurisdizione Pontificia?

In terzo luogo più fortemente milita contro Federigo, & il di lui Diploma il già esposto motivo della mancanza di Podestà a soggettare i Castelli Ecclesiastici all'alto Dominio dell'Imperio; sì perche quei eran già da più Secoli dismembrati dall'Imperio per le riferite Donazioni, sì anche perche, come sopra si è detto, dell'anno 1159., in cui uscì il Diploma, Asti non era sotto il Dominio di Federigo, e solo doppo fierissime guerre vi passò nell'anno 1174. Oltre di che, se ben'anche ne fosse egli stato Signore in tempo dello spedito Diploma, pure ostenderebbe il fatto proprio del medesimo Federigo, il quale antecedenemente cioè dell'anno 1155. *Imperialia Jura in Civitate Asten. Episcopo contulit*, come attestano gl' Autori Sudditi di Savoia, *Malabail. in clip. Civitat. Asten. lib. Apolog. fegl. 116., e Filibert. Pingon. da quello allegato in bistor. August. Taurin. sub anno 1155.* Dal che ne segue non solo, che essendosi già Federigo quattro anni prima spogliato del preteso Dominio, restava egli incapace di cederlo posteriormente a i Duchi di Savoia, ma di più, che il diritto di Sovranità anche per il fatto, e concessione di Federigo si possedeva dalla Chiesa d'Asti, e dal di lei Vescovo.

Finalmente potrebbe anche dirsi, che la deputazione de' i Giudici espressa nel Diploma era adattabile a qualchuno de' Castelli ivi specificati, il quale veramente spettasse alla

Con-

Contea d'Asti, e per conseguenza fosse soggetto al Dominio del Deputante, mà non poteva già comprendere quelli, che essendo di ragione delle nostre Chiese, non riconoscevano, nè riconoscono altro Sovrano, che il Romano Pontefice. E molto anche meno poteva comprendere il Castello di Tigliole, che non era in quel tempo del Contado d'Asti, mà bensì di Giurisdizione temporale, e spirituale della Chiesa di Pavia.

Conchiudasi pertanto, che i Titoli dell'Investitura della Contea d'Aste, de' Vicariati dell'Imperio, e delle Conferme de' Sommi Pontefici, non sono in alcun modo idonei à stabilire in favore della Serenissima Casa la tante volte pretesa, ma non mai ottenuta Sovranità, ne ad offuscare la di lei vera appartenenza alla Chiesa.

C A P. V.

Si dimostra, che la Sovranità della Chiesa è stata anco riconosciuta, e confessata da i Serenissimi Duchi di Savoia.

VENIAMO ora al terzo fondamento, che à principio si propose, e consiste nella confessione fattane dalla stessa Serenissima Casa di Savoia. E à dir vero, chi potrà non scorgere una tal confessione, e ben solenne, e limpida nel fatto del Duca Emanuele Filiberto? Egli nell'anno 1560. ottenne da Pio Quarto il Vicariato di cinque

Ca-

Castelli, cioè Cisterna, Montafia, Ruato, Moretto, e Tigliole, acciocche a nome della Sede Apostolica, e come di lei Vicario governasse quei Sudditi fin tanto, che fosse piaciuto alla medesima, dandosegli nel Motu proprio il mero, e misto Imperio con piena giurisdizione, e superiorità, e con 'l Jus di esiggere le Gabelle, giudicare, e far tutto ciò, che far si poteva dalla Santa Sede sopra i detti Sudditi, Feudi, Fortezze, e Territorio, ingiunta però la condizione di giurar fedeltà al Pontefice, e di pagare il Tributo ogn'anno nella festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo: *Volumus autem quod Emanuel Philibertus, ac ejus filij &c. ratione Castrorum, Fortalitiorum &c. singulis annis unum Craterem argenti eidem Camere solvere omnino teneantur, quodque antequam ipse, vel illi Officium Vicariatus huiusmodi incipiant exercere, in manibus nostris, & Romanis Pontificibus solitum praesent fidelitatis juramentum.*

Adunque da sì fatta concessione è inseparabile l'esserfi dal prenominato Duca riconosciuta, e confessata la sovranità di questi Castelli presso la Santa Sede, con escluderla all'incontro dall'Imperio, e dalla Casa stessa di Savoia, che già per prima godeva il Vicariato Imperiale; Non potendo stare insieme, che il Duca Filiberto Emanuele domandasse, & ottenesse dalla Chiesa l'esercizio dell' alto Dominio di questi Feudi, e che egli con il Titolo di Vicario dell' Imperio già per avanti lo possedesse, siccome nè pure, che egli si costituisse Feudatario della Sede Apostolica per quei Castelli, e che egli per ragion propria ne avesse la Signoria, e sovranità, *Innocen. in cap. cum venissent num. 2. de integ. restitut., Rotasentall. de Feud. cap. 6. concl. 68. num. 6., & sequen., Rota coram Bich. decif. 274. num. primo coram Gregor. decif. 200., ibique Adden. num. 5., & coram Benincas. decif. 37. num. 2., & in recent. decif. 225. num. 2. part. prima.*

Nè si dica, che la concessione suddetta possa riferirsi al Dominio utile, ò altro Jus, che potesse avere la Chiesa sopra

pra de' medesimi Feudi, e per conseguenza sia compatibile colla sovranità di quelli già goduta dal Duca; Poiche a tale interpretazione apertamente resistono le parole dello stesso Motu proprio, le quali esprimono il mero, e misto Imperio, e total Giurisdizione, e superiorità, anche sopra le Fortezze di detti Luoghi: *Emanuelem Philibertum Vicarium ad nostrum, & Sedis prefate beneplacitum constituimus cum mera, mixta, & omnimoda Iurisdictione, ac superioritate in Locis, Castreis, Fortalitijs, & Districtibus prefatis &c.* con aggiungervi la facoltà di riscuoter le Gabelle, e giudicare le Cause; Sicchè una tal pienezza di potestà conceduta, inchlude ogni supremo diritto, come si prova dallo Spada nel *conf. 5. num. 33.*, & *seqq.*, e *conf. 6. n. 45.*, & *seq. lib. 1.*

Con non inferior chiarezza l'altro Duca di Savoia, Carlo Emanuele riconobbe nel 1611. la Chiesa d'Asti per Padrona di diecisette Castelli, allorché riportò, colla riserva del beneplacito Apostolico, la cessione di questi dal Vescovo Ajazza, ed in contraccambio assegnò alla medesima Chiesa il Feudo di Montechiaro, con promessa ancora di pagarle ogni anno Scudi due milla d'oro in oro, reiterando poi tanto appresso Paolo V., quanto appresso Urbano VIII., le Suppliche, per ottenere la Pontificia confermazione di quel Contratto. Onde ecco un'altra manifestissima Confessione dell'appartenenza del Dominio di quei Castelli alla Chiesa, e non all'Imperio, nè alla Casa di Savoia.

E quantunque nell'Istromento sudetto si preservino le ragioni del preteso alto Dominio a favore del Duca, ed il Contratto fosse poi dichiarato nullo da i prenominati Pontefici con il Voto d'una Congregazione particolare; Nulladimeno è certo, che rispetto alla preserva, non può questa operare cosa alcuna, se non si prova, (siccome non si è mai giustificato, nè può giustificarsi), il preteso Ius preservato; Oltre di che quella preserva verbale veniva nel medesimo tempo distrutta dal fatto contrario, qual' era quello di rico-

no-

noscere il supremo Dominio di detti Castelli presso la Chiesa d'Asti, e la Sede Apostolica.

Rispetto poi alla nullità del Contratto, non vi è dubbio alcuno, che eziandio da un'atto nullo, & invalido, e per tale dichiarato, non dal Duca, ma dal Papa, si possa legittimamente inferire la confessione del medesimo Duca, che lo fece, e che sì premurosamente ne desiderò l'effettuazione, *Faber. in Cod. lib. 4. tit. 14. definit. 45. num. 4.*, *Angel. de Confess. lib. 3. quest. 12. num. 4.*, *Rota coram Bich. decis. 296. n. 3. tom. primo, & decis. 305. n. 6. part. 13. recent.*

Di più lo stesso Duca Carlo Emanuele dell'anno 1658. (benché forse con intenzione di mettere al coperto la sua pretesa Sovranità), pubblicò un'Editto, in cui come Vicario dell'Imperio comandava à tutti i Vassalli, e Feudatarj della Chiesa d'Asti di *prestar à quel Vescovo* (sono parole dell'Editto) l'Omaggio, e riportarne da esso le dovute Investiture, mediante il giuramento di fedeltà Vassallizia, e di fare verso di esso tutto ciò, à che erano obbligati &c. : Sicché lo stesso Ordine Ducale convince, che i Feudatarj, e Vassalli della Chiesa d'Asti non erano Vassalli di altro Principe secolare, mentre secondo quell'Editto alla sola Chiesa prestar dovevano il Giuramento di fedeltà, e omaggio di Vassallaggio.

Nè questa nuova confessione può debilitarsi dall'enunciativa del titolo di Vicario dell'Imperio, da cui vien qualificato l'Ordine dato dal Duca Carlo Emanuele: Imperocchè essendo questo titolo operativo solamente ne' Feudi dell'Imperio, nè potendo in veruna maniera convenire a i Castelli delle nostre Chiese, siccome affatto esenti dalla Sovranità dell'Imperatore, come sopra si è giustificato, non resta da quello alterata, nè viziata la confessione; anzi l'ordine dato di riconoscere le Chiese per sovrane, in cui stà tutta la forza, e sostanza dell'Editto, rimane puro, & indipendente da qualunque altra enunciativa contraria, come ferma *Barthol. nella leg. Aurelius 5. Idem ff. de Libert. legat. Panormitan. in cap. Cum venisset num. 7.*, & *Imol. num. 4. de Instit. Cravet. conf.*

conf. 150. num. 3., Rot. decis. 118. n. 26. part. 5. tom. primo rec.

Un somigliante argomento di confessione può trarsi ancora da quel che avvenne intorno al Castello di Tiglio-
le, perche nell'anno 1615. volendosi quello da Ministri
Ducali gravare dell' alloggio di alcune Soldatesche, fatta-
fi dal Nunzio Apostolico opposizione a quest' attentato, il
Duca, o il di lui Magistrato dichiarò non esser quella
Terra soggetta a tal gravezza, ordinando espressamente la
restituzione dell' esatto.

Aggiunge per ultimo non leggier peso a i riferiti fatti
la considerazione, che la Serenissima Casa doppo sì pre-
murose istanze, che aveva fatte a Paolo V. per l' esame
delle sue pretese ragioni, e doppo la delegazione di esso
a i tre Cardinali Giustiniani, Mellini, e Varalli, abban-
donò affatto l' affare, e senza aspettare la risoluzione si
ritirò dall' impegno.

Dal che ben si argomenta, che ella conobbe la debolez-
za delle sue ragioni, & altresì la forza di quelle a se
contrarie, ed altrimenti non averebbe scansato il cimen-
to, ma con intrepidezza averebbe sostenuto, e profeguito
l' intrapreso litigio fin' alla determinazione della promossa
controversia, come riflettono i Giurisconsulti nella *leg.*
Postquam liti &c. de pactis, e particolarmente *Bald. num. 11.*
vers. ego dico, *Cunt. Jun. num. 27.*, & *Siehard. num. 22. Rota*
coram Buratt. decis. 203. num. 9.

C A P. V I.

Trattasi delle Sentenze, che comprovano la Sovranità della Chiesa sopra i Castelli.

Chiudono il nostro ragionamento, e dovrebbero pur
anche chiuder l'adito a rinnovare una quistione già
tan-

tante volte decisa, le Sentenze. Rimarcabile è principalmente quella del Card. Gio. Paolo Chiesa celebre Giurisperito di que tempi, e Giudice delegato dal Santo Pontefice Pio V., il quale doppo avere con somma maturità esaminati i fondamenti, e motivi addotti dalla Casa di Savoia, ed amplificati dalla penna dell' *Osasco nel terzo de suoi Consigli impressi*, riconoscendo l'evidente preponderanza delle ragioni della Chiesa, pronunziò nel 1568., che al Duca di Savoia non competeva Jus alcuno in quei Castelli, nè si poteva gravezza veruna, o peso imporre a sudditi della Chiesa; la qual Sentenza data da un Delegato Apostolico (il quale possedeva ancora una pingue Abbazia nel Piemonte, come narra il *Ciacconio nella sua Vita*,) e passata già da un secolo, e mezzo in cosa giudicata, ferma stato, e fa legge, secondo il *Testo in leg. Res judicata ff. de Regul. Jur. leg. Ingenium ff. Statut. Homin. Caren. resol. 100. num. 3. Rot. coram Priol. decis. 414. num. cum seqq. & coram Caprara decis. 339. num. 5.*

E tanto più, perche da quella Sentenza non si fè ricorso alcuno al Papa, ma anzi in sequella della medesima egli con il suo rettilissimo zelo nel Breve spedito al Duca di Savoia fortemente l'ammonì, che facesse desistere i suoi Ministri dagl' ulteriori attentati per non obbligarlo a dar quei passi, che la loro contumacia meritava, e che la di lui autorità Pontificia richiedeva; Onde doppo l'oracolo di sì Santo Pontefice non deve più mettersi in disputazione la Sentenza del suo Delegato, spettando unicamente alla S. Sede il decidere le controversie, che nascono frà essa, e qualunque Sovrano, ancorche fosse lo stesso Imperatore, *Clement. Romani §. Ceterum de Jur. juran., & cap. Cum venissent de Judic. Menoch. conf. 2. num. 138. Alciat. conf. 2. num. 22. lib. 3. Peregrin. de Jur. Fisc. lib. primo tit. 2. num. 34.*

Il medesimo sentimento ebbe la Congregazione deputata da Paolo V., la quale nel dichiarar nullo il Contratto della permuta de' Castelli fatta frà il Vescovo Ajazza, ed il Duca di Savoia, venne insieme a riprovare la di lui Sovranità,

nità, che nello stesso Contratto enunciava.

Anzi che avendo il Duca ottenuta da quel Pontefice la facoltà d'esser di nuovo inteso nelle sue pretese ragioni avanti li tre Card. Giustiniani, Mellini, e Varalli, doppo essere state quelle nuovamente esaminate, il Papa ordinò al Nuncio in Torino, che facesse affigere il Monitorio contro de' Ministri Ducali, i quali pretendevano esigere Dazi sopra i Castelli Ecclesiastici, e susseguentemente ingiunse al Vescovo d'Asti, che infeudasse quei medesimi Castelli mal conceduti alla Casa di Savoia dal Vescovo Ajazza.

Così parimente Urbano VII., rimessa ad altra Congregazione particolare la Supplica del Duca sopra la conferma dell'accennata permura, e sentitone il voto contrario, comandò al Vescovo d'Asti la continuazione del pieno Dominio ne' suoi Castelli.

Et inerendo alle riferite risoluzioni, Alessandro VII. dichiarò nullo l'Editto del Duca Carlo Emanuele per essersi ingiustamente attribuito il Titolo di Sovrano sopra quelle Terre, come anche Clemente XI. con più Monitorj annullò altri atti turbativi, e violenti attentati da Ministri Ducali sopra le medesime. E finalmente anco la Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIII., condannando la contumacia di quelli, & approvando le risoluzioni della Congregazione, hà già comandato la promulgazione di novi Monitorj.

Tante determinazioni dunque de' Sommi Pontefici, tante risoluzioni delle Congregazioni, tante condanne degli attentati de' Ministri Ducali, e tanti Monitorj contro di essi publicati dovrebbero ormai render persuaso ciascheduno delle pur troppo evidenti, & incontrastabili ragioni della Chiesa avvalorate ancora da lunghissimo possesso, e da legittimi Titoli, e da reiterate confessioni degli stessi Duchi di Savoia, come si è sopra dimostrato.

R I S P O S T A
DELLA REVERENDA
C A M E R A
A P O S T O L I C A

All' eccezzioni contrarie sopra
i Feudi Ecclesiastici
del Piemonte.

RISPOSTA
DELLA REVERENDA
CAMERA
APOSTOLICA
All'eccezioni contrarie sopra
i Feudi Ecclesiastici
del Piemonte.



Tutta la difesa della Serenissima Casa di Savoia consiste in dire, che li Feudi Ecclesiastici, de' quali si tratta, non sian stati donati dal Rè Longobardi, mà come quelli, che debbano presumersi di ragione dell'Impero, debbano parimente crederfi dall'Imperatori donati, costando di più dal tenore dei loro Diplomi, e conferme l'effettive Cesaree Donazioni, anzi la positiva riserva de' Regali, quali per altro; come inseparabili dalla Sacra Dignità Imperiale, ne per atto di volontà, ne per dritto di potestà si sian giamai trasfusi dall' augusta munificenza de' Donanti nelle Chiese donatarie, talmente che a' soli Duchi di Savoia, tanto in vigore del Vicariato dell'istesso Impero, quanto in riguardo dell' infeudazione della Contea d'Asti conferitali da Carlo V. competa l'esercizio della Sovranità sopra le Terre controverse.

2 Questo discorso è poco sicuro nelle sue premesse, e meno sussistente nelle sue conseguenze; Poiché in primo luogo, se si discorre di presunzione di Dominio, che si suppone assistere all'Imperatori sopra i nostri Feudi Ecclesiastici, basta rindare brevemente alla memoria le tante trascorse vicende dell'Impero per riconoscerne l'equivoco; Sopra di che egli è certo, che doppo le tre Monarchie Assiria, Persiana, e Greca continuate per lo spazio di 4000. anni dalla creazione del Mondo, e doppo il Dominio di Roma, hora tiranneggiata per 294. anni dai sette Rè sino à Tarquinio il Superbo, & hora ingrandita da' Consoli, che sostennero in 466. anni in figura di Republica la di lei non più intesa potenza, principiò lo Stato Monarchico in Giulio Cesare, che da Suddito si fè Sovrano della sua Patria, e con essa del Mondo.

3 L'Impero dunque principiato in Cesare passò in primo luogo nello spazio di 352. anni in 50. Imperatori Idolatri, fino al Gran Costantino, & in secondo luogo continuò in

45. Imperatori Greci, che in 494. anni regnaron fino al Governo della valorosa Irene, e per ultimo li ristabilì con il valore di Carlo Magno, che nell'ottavo secolo, liberata l'Italia con la prigionia di Desiderio ultimo Rè de' Longobardi, diè principio all'Impero Occidentale, & alla serie delli Imperatori Germani.

4 Quali, e quanti fossero li sconvolgimenti dell'Impero nel Governo de' Greci, ne fanno testimonianza l'Istorie tutte, poiche diviso il medemo in Orientale, & Occidentale, & occupato questo, e quello ora da Idolatri, ora da intrusi Tiranni, & ora da varii altri Dominanti, restò finalmente doppo la morte di Valentiniano sì agonizzante, & in tal guisa lacerato in più parti dall'Armi de' Goti, de' Vandali, e de' Longobardi venuti in Italia per sottrarla dal Giogo de' Greci, quali per mezzo de' loro Esarchi l'opprimevano, che più figura non haveva d'Impero, restando l'antica Maestà ecclisfata, e l'universal Monarchia quasi oppressa per lo spazio di 300. e più anni, ne quali l'Italia per vendetta, e consiglio di Narsete fu soggiogata da Alboino primo Rè de' Longobardi, le Gallie furono occupate da' Franchi, le Spagne da' Vandali, e poi da' Goti sottomesse, e così accadde di altri Regni, Provincie, e Feudi, smembrandosi questi dall'Impero, & erigendosi in Dominij assoluti, & indipendenti da quello.

5 In questi tempi appunto passarono le Terre controverse nelle nostre Chiese: Onde se allora l'Impero, quasi semivivo cadavere languiva, e se l'Italia già da più secoli dall'Imperial Diadema divisa, non ubbidiva ad altro Scettro, che a quello de' Longobardi, che occupandone le Provincie, & i Stati contro le violenze appunto degl'Esarchi dell'Impero Orientale, che si mantenevano in Ravenna per infestarla, ne divennero liberi, ed assoluti Regnanti, senza la minima dipendenza dall'Impero, dove sarà la presunzione legale, che le Terre, e li Feudi donati alle nostre Chiese dalla Pia

muni-

munificenza de' medesimi Sovrani d'Italia appartenessero all'Imperatori? Quando per altro in Italia non vi era vestigia d'Impero, ne Imperatori, che la dominassero, talmente che, se in questi istessi secoli dell'annientamento della Maestà Imperiale tanti altri Stati à questa soggetti si sono resti liberi, & indipendenti, anzi subordinati ad altri Sovrani, come specialmente è accaduto ne' Regni di Francia, e delle Spagne, che hanno acquistato il titolo legitimo di libertà, e d'indipendenza, perche questa libertà, & indipendenza non l'haveran potuta acquistare le Terre donate da' Longobardi, allorché non vi era quell'Imperial Diadema, da cui si suppongono inseparabili?

6 Altrimente ciò farebbe l'istesso, che sconvolgere il Mondo, e con il solo pretesto di ideata presunzione di originario Dominio, togliere à tanti Sovrani i loro Regni, e Provincie, contrastandoli quella Sovranità, che prescindendo da qualunque titolo, hanno legittimamente prescritta con il possesso pacifico di tanti secoli, à fronte del quale non merita verun riflesso l'allegata presunzione, come contraria all'evidenza del fatto; Anzi se l'Impero Romano hà possuto prescrivere il suo Dominio contro gl'Assirij, Persiani, e Greci; a' quali assisteva ogni presunzione dell'antica, e nativa potenza, con egual ragione han potuto ciò fare gl'altri Sovrani, e per conseguenza le nostre Chiese, che dal giorno delle donazioni de' loro Feudi, non hanno riconosciuto sopra di questi altro Dominante, come eruditamente conclude il Card. de Luc. nel disc. 3. num. 21. de alienat., ibi, *Deducere consuevi exemplum Imperij Romani, quod notorium est possedisse penè universum Orbem, præsertim nostras Occidentales Provincias Italie, Hispanie, Gallie, Germanie, & alias; Et tamen receptum est plures Italiæ Principes, vel Civitates omnimodam libertatem, & exemptionem ab Imperio prescripisse, eo modo, quo idem Romanum Imperium prius quesiverat, & prescripserat contrà alias antiquiores Monarchias Medorum, Assiriorum, Persarum, & Grecorum &c.*

7 E da ciò deriva, che quantunque il ius de' Regali sia Dote dell' Impero dovuta all'Imperatore, come Sposo dell' universal Republica, secondo le Leggi 8., e 9. ff. ad l. Corn. de fals.; Tutta volta doppo i sconvolgimenti dell'Impero, e doppo la scissura di tanti Regni, Province, e Feudi un simil ius è passato, ò per donazione, ò per legitime prescrizioni in altri Rè, e Principi assoluti, come dal Test. nella l. Post liminium 19. in principio ff. de capt., & post limin. reversi., cap. Super quibusdam §. Præterea de verbor. signific., Magistrill. de Magistrat. lib. 1. cap. 4. per tot. con altre autorità, che dottamente si allegano dall' Etno Petra ne' suoi eruditissimi Commentarij ad Bull. Apost. tom. 2. fol. 229., e lo dichiarò l'istesso Federico Primo Imperatore à favore dellè Città di Lombardia nel capit. primo, quæ sint regalia, come riferisce il Card. de Luc. nel discors. 2. num. 5. de Fend.

8 Per questa istessa ragione si vede, che ristabilitosi poscia l'Impero dalla Spada dell' Invittissimo Carlo Magno, non fu già mai da quel Gran Monarca, ne tampoco dagl'Augusti di lui Successori allegata veruna presunzione di antico Dominio, ne pretesa alcuna Sovranità sopra le Terre passate con giusto titolo di donazione, anzi con legitima prescrizione acquistate dalle nostre Chiese, il che chiaramente ci fa vedere, che sopra quelle non era rimasta veruna ragione all' Impero, e che l'istessi Longobardi, che di essi acquistano, e prescrissero il pieno Dominio, si erano già spogliati d'ogni dritto, talmente che sicome i Longobardi, attese le precedenti donazioni non haverebbero possuto haver alcun regresso sopra i controversi Castelli, così tanto meno potrà ciò pretendersi da chi prima de' Longobardi aveva già sopra di quelli perduto affatto ogni Dominio.

9 Anzi è degno di particolar riflessione, che quel Gran Monarca, doppo haver conquistata l'Italia, mai volle riunirla all' Imperio, mà considerando le ragioni, e Dominio de' Longobardi distinte, e separate da questo, la lasciò à

Pipino suo Terzo-Genito, coronato poscia da Leone Terzo, che dichiarò esso, e suoi Successori Rè d'Italia sotto i medesimi confini, a' quali si estendeva il Dominio, e possesso de' Longobardi, anzi prima, che terminasse la Real Linea di questi, il Santo Pontefice Gregorio Magno fin dall'anno 600. in caso d'estinzione della loro Progenie, concedette al Clero di Milano l'elezione del Rè d'Italia, come attesta *Sigon. de Regn. Ital. anno 601.*, *Spondan. in Annal. ad annum 600.*, & eruditamente tutto riasume l'*Enno Petrarca* ne' suoi *Commen. ad Bull. tom. 2. fol. 228. n. 8.*

10 Conforme de fatto anche doppo passato questo Regio titolo nell'istesse Sacre Persone de' Cesari, si è sempre quello considerato per distinto dall'Imperial Diadema, come ben riflette il Malabaila Suddito de' Serenissimi di Savoia nel suo *Clipeo Asten.* à fogli 31., & seqq.; Onde tanto meno merita di allegarsi à favore dell'Impero presunzione alcuna di Dominio sopra l'Italia, per esser stata questa da tanti secoli da quello divisa, e come tale, anche doppo i Longobardi, considerata.

11 Per altro senza alcun fondamento s'impugna la provenienza delle Terre sudette da i Rè Longobarbi. Poiche costa dal Diploma riportato dall'*Ughelli nella sua Italia Sacra tom. 4. al fol. 336.*, che Luitprando Vigesimo Regnante di quella Nazione fin del 743. donò al Santo Vescovo d'Asti Evasio il Secondo di questo nome, *quidquid* (dice egli) *habeo in meo Dominio in hac Civitate Sedula* (da lui medesimo fabricata del 730. al riferire dell'*Ughel. tom. 4. fol. 567.*) *Civitatem cum Vicis omnibus, & Territorijs eius montanis, & litoribus, & Portibus cum cunctis Hominibus &c.*, oltre l'altra donazione riferita dal *Malabail. nel Clip. Asten. fol. 24.*, ibi, *Terram Plebis Sancti Petri de Publia, donatam fuisse à Rege Luitprando &c.* Anzi il medesimo Luitprando fu quello, che à persuasione di Gregorio Secondo (al riferire del *Platina* nella vita di detto Pontefice) confermò la donazione di

di Ariperto suo Antecessore, il quale mosso da Religione donò alla Chiesa Romana (son parole dell' istesso Platina, descrivendo la vita di Giovanni VII.) le Alpi Cottie, con quanto è da Torino sino à Genova &c., ne quali Territorij appunto si vedono situati li Castelli controversi, di che ne fa anche special menzione l'Ugbelli nella sua Italia Sacra tom. 4. fol. 5., ibi, *Sed longè omnium Piissimus Aripertus huius nominis Secundus, Regum Decimus Octavus, qui Patrimonium Alpium Cottiarum Ecclesie restituit, necnon Luitprandus Rex XX., qui eodem Patrimonio Pontificio confirmato, Patrimonium insuper Sabinense donavit*, e tanto del dono di Ariperto, quanto della conferma di Luitprando fa lodevol Testimonianza Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. anno 706., & lib. 3. anno 713. raccontando à fol. 129. dell' anno 741., che Luitprando alla prima voce, & alla prima monizione del Pontefice Zaccaria fu così obediante, che subito restituì alla Chiesa, e Prigionieri, e Terre tolte nella ultima Guerra, aggiungendovi il donativo della Sabina, ed altre Città.

12 Non men generosa fu la di lui sorella Teodolinda della di cui pietà, e munificenza verso le Chiese fa lodevol testimonianza l'Ugbell. ove sopra à foglio 530. havendo anche questa trasferito nella Chiesa di Pavia molte Possessioni, e Beni, come ci lasciò scritto l'istesso Platina nella Vita di Giovanni IV. affermando il medesimo nel rammentar la gesta di Paolo Primo, che Astolfo penultimo Rè de' Longobardi fu sì amante de' Monaci, che gli fece molti donativi, fabbricò alcuni Monasterii, e per ultimo morir volle nelle loro braccia, conforme la Regina Flavia Moglie di Desiderio, e la di lei figlia Angilberga furono emole della generosa pietà de' loro Antenati verso i Santuarii al dire dell' istesso Ugbell. ove sopra à foglio 531. E de fatto parlando il Malabaila della Regia discendenza di Gondoaldo, scrive nel suo Clipeo à foglio 23., che fu tale la di loro: *In Astensem Ecclesiam profusa liberali-*

tas,

tas, ut non facile aliam Ecclesiam intrà hoc Regnum reperias, quæ tam vasta amplave Ditione donata, ac diu potita fuerit, utpotè quæ contineret quidquid ultrà Tanarum, & Sturiam, & usque summmitatem Alpium, & Appennini situm est, & citrà eadem Flumina ad octoginta Cortes, seu Plebes, vel Castra &c., e lo conferma Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. fol. 63.

13 E perciò in prova del nostro assunto conclude il medemo Autore nel luogo citato, che prescindendo da una piccola donazione di Ludovico IV., e da un sol Castello donato da Berengario: *Restat, ut Regibus Gondoaldi Nepotibus ceterorum donatio ascribatur &c.*, e per conseguenza senza la minima trepidazione deve ammetterli la pur troppo veridica opinione di quello registrata a foglio 24., ove francamente asserisce: *Probabilius censemus ejusmodi donationes factas à Gondoaldice, quam à Caroling stirpis Regibus &c.* Qual presunzione tanto più deve haver luogo con il riflesso, che i Longobardi nell' impadronirsi dell' Italia soggiogorono ancora la Città d'Asti, e suo Territorio, come riflette l'Ughelli nella sua Italia Sacra tom. 4. foglio 332., ove discorrendo delle vicende di quella Città soggiunge: *Gothorum deinde, ac Longobardorum jugum sustinuit &c.*, e per conseguenza i Castelli di questo Territorio devono presumersi provenienti da chi li possedeva.

14 Ne si dica, che ciò non si provi con gl' originali Diplomi delle dette Regie donazioni, mentre un tal obbietto cessa con il fatto. Si perche appresso l'Ughellio vien registrato il tenore della donazione di Luitprando, e se ne danno, come sopra, l'attestazioni di Autori Classici, che confermano la di loro innegabile sussistenza; Si anche perche, come dicemmo nella passata Scrittura quelli perirono nell' incendio dell' Archivio seguito appunto nell' ottavo Secolo; E perciò Carlo III. ad effetto, che la Chiesa d'Asti per la perdita delle Scritture originali non restasse pregiudicata nelle sue donazioni, ordinò che doves-
fero

fero le medesime considerarsi, come effettivamente esistenti, e come se un tal incendio seguito già mai non fosse. Onde benchè oggi non si esibiscino li Regii documenti non per questo potrà negarsi in pregiudizio della stessa Chiesa la di loro indubitata sussistenza, e come quelli, che preesistevano nell'ottavo Secolo, non deve dubitarsi della loro provenienza dai Rè Longobardi, che nel sesto, e quasi tutto l'ottavo Secolo signoreggiarono la nostra Italia.

15 Per altro non hà bisogno di mendicare Diplomi, & esibire documenti, chi per prova del suo Dominio hà per se un possesso di tanti Secoli, quale per se solo porta in fronte giustificazioni, e prove tali, che non ammettono eccezioni, anzi presumono ogni titolo destruttivo dell'istesse eccezioni, come latamente si è fermato nella passata Scrittura al Cap. 2.

16 Mà che discorrere di deficienza de' documenti contro le nostre Chiese, quando ancor si desidera, che per parte della Corte di Savoia si porti un documento, da cui risulti la minima donazione di qualchuno de' controversi Castelli fatta da' Cesari? Ne' quali termini non solo deve presumersi, mà fermamente crederfi, che le Chiese, che han per se non solo li riferiti documenti, e testimonianze dagl' Autori, mà anche sì longo, e pacifico possesso unicamente riconoschino l'alto, e supremo Dominio di quelli dalla pietà de' Rè d'Italia, e non già mai dalla munificenza degl'Imperatori.

17 Ne suffraga la risposta, che gl'Imperatori ad istanza degl'istessi Vescovi d'Asti habbino confermato le suddette donazioni, e che dalle conferme risulti non solo la provenienza delle controversie Terre dall'Imperio, mà anche la positiva riserva della di loro sovranità à favore di quello. Poiche le conferme indicano più tosto la preesistenza delle donazioni, anzi l'originaria derivazione di que-

queste da' Sogetti diversi da i Confermanti, ne la richiesta delle conferme fatta da' Vescovi porta seco veruna subordinazione, mà bensì un'atto d'implorata protezione; acciòche le Terre, & i Beni, che dalle loro Chiese si possedevano non fossero bersaglio dell'altrui Prepotenza, mà venissero assicurati dal forte braccio de' Cesari, già che il di loro maggior titolo, anzi la loro maggior gloria consiste nella difesa della Sposa di Cristo, e della di lei dote; Onde sembra affatto estranea l'illuzione contraria conforme certo farebbe una proposizione troppo avanzata, e poco plausibile se si pretendesse, che la Chiesa Romana nell'ottenere da Carlo Magno, Ludovico, & altri Imperatori le conferme dell'antiche donazioni de' loro Predecessori riconoscesse quelli per suoi Sovrani, & i di lei Beni soggetti à veruna regalia dell'Impero, il che certamente con più ragione non potrà pretendersi contro le nostre Chiese, come quelle, che non riconoscono li loro Castelli dall'Impero, mà dagl'antichi Rè d'Italia.

18 E benchè l'accennate Conferme discorrino delle Donazioni fatte dall'Imperatori: Tutta volta non per questo si toglie la forza del nostro assunto. Poichè è necessario riflettere, che la Conferma di Enrico III., che è la più ampla, e la più individua doppo aver nominato 80. Castelli donati alla Chiesa d'Asti, fa espressa menzione della Donazione del Re Longobardo Luitprando, come Dal Diploma riferito dall'Ughelli tom. 4. fol. 356. ibi: *Cum Terra, quam dedit Liprandus, & omnibus pertinentiis &c.*; Anzi Enrico si protesta di confermare le Donazioni fatte anche dai Rè alla detta Chiesa, ibi: *Omnia Sac. Asteni Ecclesie ab Imperatoribus, & Regibus, & à Religiosis hominibus collata confirmare &c.*: Conforme si esprime nell'altre Conferme di Ottone II., e del Rè Berengario inserite dall'Ughelli ne fogli citati; Onde non sussiste, che nelle dette Conferme si faccia solo menzione delle Donazioni dell'Imperatori.

B

19 Sopra di che è affai notabile, che la Sede Apostolica, la quale con più Brevi, e Bolle ha parimente confermato le Donazioni sudette, mai ha fatta veruna menzione delle pretese largizioni dei Cesari, ma unicamente di quelle dei Rè, ed altri Principi, come dalla Bolla di Eugenio III. Ughell. ove sopra fol. 363. ibi: *Statuentes ut quaecumque eadem Ecclesia possidet concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum oblatione &c. eidem Ecclesie illibata permaneant &c.*: e con l'istessa frase son concepite l'altre di Anastasio IV., di Adriano IV., e di Alessandro III., come profeguisce, & attesta il medemo Autore fol. 364., 365., e 367., qual restrittiva conferma la provenienza de controversi Feudi dai Re d'Italia, & esclude le supposte largizioni degl'Imperatori.

20 Dal che si ritorce la riflessione, che si fa sopra il Diploma di Carlo III., il quale è il più antico come, emanato del 854., non molto doppo spirato il Dominio dei Longobardi, dicendosi ne fogli contrarii, che da quello si scorge, che la Chiesa d'Asti anche doppo il Regno de Longobardi non possedeva se non che alcuni fondi con i suoi Coloni, mà non già mai Castelli, & altri Beni giurisdizionali per riferirsi in esso i primi, e non i secondi, anzi che non si faccia mai menzione alcuna delle Donazioni de i Rè, ma solo dell'Imperatori. Poiche è innegabile, che la Chiesa di quel tempo possedeva Castelli, e Sudditi per munificenza de i Re Longobardi, essendo incontrovertibile la precedente reale, & effettiva Donazione di Luitprando di Città, Castelli, Territorio, e Sudditi, oltre gl'altri Acquisti a bastanza sopra riferiti, e giustificati; Onde era ben giusto, che Carlo nella sua Conferma non facesse di questi menzione, giacche non confermava le Donazioni de i Re, li quali havevan quelli, donati, ma doveva solo individuare quei Beni, che potevano provenire dalle Donazioni dell'Imperatori, giac-

che

che secondo il sentimento dei Ministri di Savoia, Carlo confermò, unicamente le precedenti largizioni Imperiali.

21 Questa dunque è una evidentissima dimostrazione, che le nostre Terre non provengono dall'Impero, mentre se al dir dei Ministri Ducali l'accennata conferma delle Donazioni Cesaree non comprende Beni giurisdizionali è conseguenza legittima, dunque i Beni giurisdizionali non furono donati dall'Imperatori, altrimenti Carlo, siccome ha fatto individua menzione dei fondi, e Beni allodiali, con maggior ragione haverebbe nominati principalmente i Beni Feudali; Ma perche questi provenivano da altra mano, e dalle Donazioni dei Re d'Italia, che Carlo nel suo Diploma non confermava, con tutta giustizia restrinse la sua conferma a soli Beni allodiali, che dalle Largizioni de' Cesari, che egli professava di confermare, provenivano.

22 Supposto per tanto, che i controversi nostri Castelli ne per presunzione di originario Dominio, ne per prove effettive, possin dirsi Donativo dei Cesari, sembra affatto superfluo l'andar scrutinando, qual sia la potestà, e qual fosse la volontà di quei Sovrani, che susseguentemente ne confermarono le Donazioni, perche le conferme ponno ben dar forza alla cosa confermata, quando questa dipenda dall'Autorità del Confermante, mà non puole esso alterarla in ciò, che non è di sua ragione in pregiudizio del Donatario, che non la riconosce dalla mano del Confermante, ne delli di lui Antenati, in modo, che se la Regalia dei controversi Castelli è dono dei Re d'Italia, non può questa togliersi, ò in minima parte alterarsi dai Cesari con le loro Conferme, le quali devon restringersi, ed insieme qualificare le Donazioni, che dall'istesso Impero, e dalli Antecessori Imperatori derivano.

23 Ma supposto ancora per impossibile, che la Chiesa

d' Affi riconosca li suoi Feudi dall' Impero , & che le Conferme dell' Imperatori debban esser sue Leggi , non per questo la di loro contrastata Sovranità dovrà appartenere a' Serenissimi di Savoia , come abbastanza la Camera Apostolica crede haver provato nel passato Discorso, sopra di che è necessario sempre rammentarsi , che qui non si tratta d' Investitura , e d' Infeudazione , che è sempre preservativa del Dominio dell' Infeudante , mà siamo ne termini di effettive , & reali Donazioni , anzi di Donazioni fatte à Dio , & alla Chiesa , e quel , che è più , di Donazioni fatte in espiatione delle proprie colpe dei Donanti , quali tre circostanze tolgono affatto ogni contrario ratiocinio .

24 Poiche se sono Donazioni , presumonsi abdicative di ogni Jus , e Dominio del Donante , e traslative di questi à favore dei Donatarii . Se sono fatte à Dio , non è compatibile mistura , e consorzio di Giurisdizione trà Dio , e gl' Uomini , trà il Santuario , & il Principato ; Se sono fatte in espiatione dei peccati , e devon crederli uniformi al perdono , che pienamente dall' umiliazione di quei Sovrani desideravasi , talmente che sarebbe troppo ingiuriosa alla gran pietà di questi la pretesa dimidiazione del Dono , e troppo contraria alle nostre Leggi l' esagerata riserba de regali , presumendosi de Jure , che le Donazioni estinguino ogni dritto del Donante , e lo trasferino nel Donatario à differenza dell' Infeudazione , come concludono l' autorità allegate nella passata Scrittura , & oltre di quelle distingue *Innocen. in cap. Verum quoniam n. 2. de for. competi.* , e più latamente sopra il medesimo *cap. Fagnan. al n. 16. cum seqq. dove al n. 21.* attesta esser stato così giudicato in altra simile Donazione de Feudi fatta da Gio. Galeazzo Visconti primo Duca di Milano alla Chiesa della Beatissima Vergine delle Grazie assoluta dalla prestazione di qualunque Dritto , che si pretendeva dal Fisco Ducale.

25 Sentunque la Legge presume , che in vigore delle

rife-

riferite Donazioni, qualunque Jus anche Supremo de Sovrani Donanti sia passato irrevocabilmente nelle Chiese Donatarie, e se all'incontro le Donazioni sudette non si esibiscono, anzi al dir de Ministri Ducali non si trovano, come mai potrà escludersi la detta Legal Presunzione, che non può togliersi senza una prova di fatto positivo contrario, che oggi si rende impossibile per la deficienza del subieto, da cui la verificazione di quello derivar potrebbe? Massime, che una tal Presunzione viene assistita, e confermata dal Possesso dell'istessa Sovranità, in cui da tanti Secoli si trova la Chiesa, senza che l'Imperatori l'abbino giamai inquietata, qual Possesso fa sempre più presumere la totale abdicazione d'ogni Dritto, e ragione dei Sovrani Donanti, come magistralmente provano gl'Autori allegati dallo *Spada nel suo conf. 5. num. 40.*, & per tot., e nell'altro *conf. 6. parimente per tot. tom. 1.*

26 Senza che questa legal presunzione possa abbattersi, ò dalle Conferme Imperiali, e loro clausole, ò dalla natura stessa del Regale per fatto de Cesari inseparabile dalla Suprema loro Dignità, perche se discorriamo di conferme, ognuno sà, che queste non sono atte ad alterare, ò immutare la cosa confermata, quale sempre si considera nell'istesso grado, e nel medesimo stato, in cui si trovava avanti la Conferma, le di cui clausole sono sempre a quella famulatorie, e coerenti, secondo il noto *Testo nella l. more ff. de Jurisd. omn. Judic.*, e per conseguenza se nel nono secolo, in cui principiorono le Conferme la Sovranità de Castelli era già trasfusa nella Chiesa mediante i Regii Diplomi di Donazioni consunti poi dall'incendio poco avanti seguito, è indubitato, che le Conferme richiese unicamente per difesa del giusto, e per terrore degl' Usurpatori, che allora per le note turbolenze, e fazzioni abbondavano non hanno tolto, ne tampoco hanno possuto togliere alle Chiese quel Jus, che risulta-

sultava a loro favore dalle Donazioni confermate.

27 Aggiungendosi , che le clausole in quelle apposte sono più tosto corroborative del supremo Jus della Chiesa , mentre in alcune si dice : *De Jurisdictionibus Imperii* &c. altre esprimono : *Omnia potestativè teneas remota omnium hominum interdictione , ac totius potestatis inquietitudine* , altre parlano con la frase : *De nostro Jure in Jus , & potestatem , & proprietatem Ecclesie* : altre v' inseriscono la clausola : *Ad habendum , & quidquid voluerit faciendum* : altre dichiarano , prout hætenus nostræ pertinuit Parti nostra Jura &c. e finalmente altre s' estendono alle parole : *De Jure , & Dominio nostro in eius Jus , & Dominium modis omnibus infundimus , & delegamus* &c. *Fiscalia , & omnia in integrum concedimus* &c. *habeat omnia , que nominari , vel dici possunt* &c. *omnia potestativè teneat* &c. , qual modo di parlare unito all' effettiva concessione di batter moneta , tener Fortezze , giudicar Cause , & altre simili supreme prerogative conclude onninamente la traslazione di ogni regale , conforme queste , & altre parole , e clausole pregnantissime esaminando , latamente prova lo Spada al consl. 6. dal num. 45. cum seqq. , ove ad hominem risponde à tutte le autorità , che presentemente si ripetono ne' fogli contrarii .

28. Ne diversamente devono intendersi l' altre clausole , & enunciative , che si ponderano in contrario ; Mentre quantunque per tutte sarebbe sufficiente una sola risposta , cioè che quando anche quelle portassero seco la pretesa subordinazione , deve questa cadere sopra i due Feudi , che unicamente appariscano donati [come sopra si è detto] da Ludovico , e Berengario , ma non già sopra i Castelli , de quali si tratta provenienti da Re Longobardi , e non dall' Imperatori . Tutta volta rispondendo più specificamente si dice esser di poco rilievo , che ne Diplomi sudetti si dia al Vescovo d' Asti il titolo di *Fedele* ; Poi che prescindendo da Ludovico II. , dal Re Lotario , e da qual-

qualchedun' altro, tutti gl'altri parlano senza una tal frase, chiamandolo Luitprandolo nell' istessa sua donazione di tanti Feudi, anche in vita Beato ibi: *Beato Evaſo, & Succelloribus ſuis &c.* Carlo III. più proſſimo all' antiche donazioni dice ſemplicemente: *Treſaurum S. Aſtenſis Eccleſie*, cui *Joſeph Episcopuſ præeſſe dignoſcitur &c.* Ludovico III. aggiunge: *Philulphuſ S. Aſtenſis Eccleſie Venerabilis Episcopuſ noſterque Admodum Dilectuſ &c.* Il Re Berengario coſì parla: *Aſtenſis Eccleſia*, cui *audax in præſenti tempore Præſul eſſe videtur &c.* Ottone il Grande con il ſolo titolo di Veſcovo d'Aſte chiama Roſo, Enrico III. l'intitola *Petrus Aſtenſis Eccleſie Ven. Episcopuſ noſterque non ſimpliciter dilectuſ &c.*, e finalmente Enrico Settimo lo chiama Principe ibi: *Venerabilis Guido Aſtenſis Episcopuſ ideſt Princepſ noſter dilectuſ &c.* Sicche il nome Fedele ò deve cadere, e verifi-carſi nei detti Feudi di Ludovico, e Berengario, ò non puole attribuirſi a ſubordinazione alcuna, altrimente tutti gl'altri Imperatori non haverebbero mancato di apporlo ne' loro Diplomi, ne' haverebbero trattato il Veſcovo con titolo di Principe, come hà fatto Enrico Settimo.

29 Parimente non giova il ſuppoſto, che i Veſcovi d'Aſti per qualche tempo foſſero prepoſti à quella Chieſa dall' Imperatori, come diceſi riſultare dai due Diplomi di Ottone, e di Conrado; Atteſo che oltre il riſlettere, che in quello di Ottone ſolamente ſi dice *Auctore Deo, noſtrique examiniſ gratia Roſo Episcopuſ*: il che ne per ombra prova una diretta elezzione, e tanto meno la ſuppoſta dipendenza, baſta avvertire, che quando anche per impoſſibile l'accennati Imperatori habbiano havuto il Jus di eleggere, e nominare i Veſcovi, ciò farà ſtata una facoltà perſonale datali dalla Sede Apoſtolica, ma non per queſto potrà inferirſi veruna ſubordinazione de Veſcovi à favore di quelli, conforme vediamo, che tanti Cleri, e tanti

tanti Principi hanno il Jus di eleggere, e nominar Vescovi, senza che i Vescovi eletti, e nominati divenghino Sudditi, e subordinati alla Giurisdizione, e Sovranità degli Elettori, e de' Nominanti.

30 Di minor rilevanza sono le riflessioni, che si fanno sopra il Diploma di Carlo Terzo, mentre la remissione della supposta pena incorsta dal Vescovo Antecessore non conclude alcuna Sovranità potendo cadere, d' nell' omisione del pagamento de' Canonì di qualche effetto allodialle, d' nel non adempimento de' patti, d' in altra mancanza, che non abbia veruna coerenza con la di lui pretesa subordinazione rispetto ai Feudi; La proibizione fatta a qualunque Persona, di non molestare ne imporre pesh alla Chiesa d' Asti è solo contrasegno della protezione, e difesa, che prende Carlo, & i di lui Successori della medesima; E finalmente l'imporre pene contro i Trasgressori è un' effetto dell' istessa protezione, la quale opera, che l' offesa che si fa alla Chiesa protetta sia anche ingiuria del Protettore, che perciò validamente per l' autorità del sublime suo grado n' impone la pena.

31 Ne merita verun riflesso, che in alcuni Diplomi si proibisca di molestar la Chiesa: *Sine legali Judicio*, quasi che l' Imperatori con queste ultime parole riservino a se stessi la cognizione della giustizia di tali molestie. Poichè il senso vero, è germano di quelle altro non è se non che l' Imperatori, che non hanno voluto togliere il Jus, e ragioni de' terzi pretendenti, quando ve ne fossero, hanno perciò voluto, che questi non debbiano molestare, & inquietare la Chiesa de' fatto, e violentemente, ma solo giudizialmente, e ne Tribunali debban promoverli l' altrui pretese. Che se poi questi Tribunali, questi Giudici dovessero essere secondo il sentimento contrario l' istessi Magistrati de' Cesari, non sarebbe più questo un giudizio legale, ne si verificherebbero le parole delli

delli Diplomi: *Sine legali Judicio*: mentre il legittimo, e legal giudicio contro la Chiesa è solo quello che si fa avanti i Tribunali Ecclesiastici, giache la Sposa di Cristo non puole esser giudicata, se non da Cristo, che è quanto a dire dal suo Vicario, e per conseguenza da Vescovi che lo rappresentano; Onde è che la clausola: *Sine legali Judicio*: ad evidenza si ritorce, e mostra, che in essa viene unicamente preservata la Giurisdizione Ecclesiastica, e non quella de Cesari.

32 Rendendosi una simil germana interpretazione più manifesta della disposizione delle Bolle di Eugenio III., Anastasio IV., & Adriano IV., perche in queste apertamente si dice, che promovendosi qualche lite, e controversia sopra i Beni di questo Vescovato ne debba esser Giudice la Sede Apostolica, d'altro Giudice Ecclesiastico, ibi: *Quod si feudali consuetudine lites emergerint Ecclesiastico tantum Judicio terminentur*: come dalle Bolle riferite dall' Ugbell. *Ital. Sac. Tom. 4. fol. 363., & seq.*

33 E prima d'ogn'altro haveva ciò dichiarato fin dall' 883. Carlo III. nel suo Diploma riferito dal medesimo Autore a fol. 339., ove non pone in dubbio, che le controversie da promoversi contro la Chiesa d'Asti si debbano giudicare dalli di lei Superiori Ecclesiastici, ibi: *Licenseat eidem Ecclesie cum omnibus ad se pertinentibus quieto ordine permanere, & usque in perpetuum illa persistere, & secundum quod Episcopo placuerit percepta, atque gubernata existet, & judicata*. Dunque secondo la volontà, e legge prescritta da Carlo, il Giudice di questa Chiesa deve essere il Vescovo, e non l'Imperatore, in maniera che li successori di Carlo non potevano, ancorche haveßero voluto determinare diversamente.

34 Sembra poi affatto insufficiente l'illazione, che si fa sopra le Bolle di Eugenio, Anastasio, ed Adriano con dire, che liberandosi da quelli la Chiesa d'Asti, e suoi

C

Beni

Beni da pesi, e contribuzioni, che sogliono imporsi per ragione di feudalità venghino a presupporre la di lei dipendenza dall'Impero; Mentre in primo luogo non vi è maggior ragione, perche ciò importi più tosto subordinazione all'Impero, che alla Chiesa Romana, a cui de Jure è solo subordinata; Mà si dice di vantaggio, che li sudetti Pontefici non hanno già mai parlato con frase presuppositiva di dipendenza, e subordinazione, mà più tosto con parole esclusive della pretesa feudalità come ad evidenza comprova il tenore delle loro Bolle, ibi: *Liceat quoque vobis exactiones, quæ sub pretextu feudi, vel alia occasione in Ecclesiis sunt à Laicis remove* &c. quali parole: *sub pretextu feudi*, indicano bene la dubia, e sospettata altrui pretesione, mà altresì ne escludono la sussistenza, e l'approvazione di quella.

35 Tanto meno può dedursi veruna sovranità dal Diritto del *Fodro*, che si suppone riservato ne' Diplomi Cesarei; Perche questo nome *Fodro* derivato dalla Barbara locuzione de Longobardi non importa altrimenti un Jus di gabelle, e d'Imposizioni, mà bensì la provvista dell'Annona, e vettovaglia, che deve somministrarsi dalle Provincie a Sovrani, che per giuste cause entrano con loro Eserciti in Italia, come ben spiegano gl'Autori allegati dal *Card. de Luca de Regal. al disc. 47. sub num. 12. §. Obiciebatur*, qual Jus vien giustamente preservato dall'Imperatori, come quello, che è stato convenuto nella Pace di Costanza trà l'Imperator Federico con molte Città d'Italia confederate benchè non suddite come si enuncia nell'Instrumento di detta Pace al §. *Sententiæ quoque vers. nobis autem intransitibus Lombardiam*; Anzi un tal Privilegio de Cesari è registrato nel Jus commune nella *leg. Neminem Cod. de Sacros. Eccles.*, ove si dice, che da quello non siano esenti ne pure li Beni delle Chiese, ibi, *Licet ad Sacrosanctas Ecclesiasticas possessiones pertineant* &c., promovendosi ivi solo

solo della Glossa la questione sopra il pagamento del giusto prezzo.

36 Ed ecco, che giustamente nell'accennate conferme l'Imperatori si sono preservato il Diritto del Fodro, che non nasce dalla supposta sovranità, ma bensì del Jus commune, anzi del patto della Pace di Costanza, in cui fra le altre Città confederate annoverandosi anche Asti, come si legge in quella nel §. *Hec autem sunt Civitates*, per conseguenza era ben giusto, che tal prerogativa solennemente da lei promessa restasse illesa, e preservata à favore dell'Impero, senza che possa da ciò inferirsi veruna subordinazione.

37 Per altro quando anche l'esagerata riserva del Fodro potesse portar seco qualche Suprema Preeminenza, è certo, che questa si dovrà restringere à quei Luoghi di Dominio del Riservante, e non potrà comprendere la Terra d'aliena Giurisdizione, in prova di che basta riflettere, che fin del 1181. Willelmo Vescovo d'Asti per mostrare, che rispetto ai suoi Feudi, e Sudditi il Jus del Fodro era da lui Sovrano indipendente posseduto, esentò dalla prestazione del medesimo diversi Huomini de suoi Castelli, come scrive l'Ugelli à fogl. 370. tom. 4. della sua *Ital. Sac.*, ibi, *Villelmus homines vici exempt à prestatione Fodri, quod Astensi Ecclesie tamquam Supremo Domino solvere tenebantur &c.*

38 Dal fin qui riferito apertamente si scorge, che la mente è presunta, & espressa dei Rè, & Imperatori, è stata di trasfondere nella Chiesa d'Asti, e non riservare à se stessi il pieno della Sovrana Giurisdizione; Onde in vano si ricorre à negarne la di loro Podestà per trattarsi di Donazioni fatte ad una Chiesa inferiore alla Romana. Poiche un tale articolo à bastanza è stato esaminato nel passato discorso, e meglio dallo *Spada ne' suoi conf. 5. e 6.*, ove à meraviglia risponde à tutte le autorità, che di nuovo si ripetono ne' fogli contrarii, di maniera che, e per il maggior numero,

e per la maggior autorità de' Dottori, e per le circostanze, nelle quali siamo, anzi per l'istesse confessioni de' Vicarii dell'Impero, e per le sentenze, e rejudicate, che assistono alla Chiesa, una simil controversia non merita maggior Dote, nè più longa discussione.

39 Dalla volontà, e potestà de' Cesari si passa ne' fogli contrarii all'osservanza, & esercizio della contrastata sovranità, pretendendosi, che ciò risulti dalle reiterate Conferme, e Privilegi concessi dall'Imperatori, dalla Contribuzione imposta, e rispettivamente dalla deputazione de' Giudici fatta da Federico Barbarossa, dall'ordine dato da Enrico VII. al Vescovo di assistere al Conte Amadeo di Savoia per il possesso della Contea d'Asti sotto pena della sua indignazione, dalle continue disposizioni della medesima Contea, hora à favore di Galeazzo Visconti, hora à favore di Valentina sua figlia, e del Duca di Turonia Marito di questa, hora in Dominio di Francesco Primo, & hora in favore della Serenissima Casa di Savoia. E finalmente dagl'atti giurisdizionali esercitati dall'istessi Duchi.

40 Ma perche nella molteplicità di questi atti si confonde il Dominio della Contea d'Asti con la sovranità de' nostri Castelli, perciò è necessario premettere, che la Città d'Asti, e suo Contado doppo haver sostenuto il giogo de' Goti, e de Longobardi, che come Sovrani la dominarono al riferire dell'*Ughell. a fogl. 332.* doppo cessato il detto loro Dominio divenne libera, e si mantenne per qualche tempo in figura di Repubblica, ottenutane anche fin dal 1310. da Enrico Settimo la conferma di questa sua Libertà, come dal medesimo *Ughell. a fogl. 551.* E benchè poscia dell'anno 1313. lo stesso Enrico ne concedesse l'Investitura al Duca di Savoia, con tutto ciò questa non hebbe alcun effetto, e l'Asteggiani si mantennero nella loro libertà fino al 1379., che si sottoposero al Duca di Milano, quale poco doppo diede in Dote l'accennata Contea à Valentina sua figlia

glia maritata al Duca di Turonia, e da questo passo ne si Rè di Francia, come eruditamente scrive il *Brun. al conf. 12. num. 19. 20. & num. 77. & conf. 68. sub num. 10.* Ma di poi essendo stata quella rinunziata da Francesco Primo a Carlo V., questo ne investì prima Carlo della Noya Vice-Rè di Napoli, e poscia Beatrice Sposa del Duca di Savoia.

41 Ciò presupposto se si discorre della sovranità di Aste, e suo Esercizio, l'esaminarne il merito non è nostra incumbenza, dovendo Noi unicamente riconoscere, se quella compete; e se già mai pacificamente per l'addietro sia stata esercitata da Possessori di detta Contèa sopra i Feudi, e Castelli, che sono situati nel di lei Territorio, nella qual disputa supposto anche il pieno Dominio d'Asti, non per questo può legittimamente inferirsi al Dominio de' Castelli, poichè essendo già questi da tanti secoli smembrati, e divisi, e pienamente trasferiti nelle nostre Chiese, non sono più del Territorio, benchè sian nel Territorio di Aste, stando bene assieme, che il supremo dominio d'Aste appartenga ad uno, e che alcuno dei di lei Castelli spetti ad altro Sovrano, conforme de' fatto si vede, che Avignone quantunque situato nelle viscere della Francia, è di ragione della Sede Apostolica, alla di cui Sovranità obedisce, anche Benevento, benchè posto ne' limiti del Reame di Napoli, senza che la di loro situazione arguisca la minima dipendenza del Padrone Territoriale.

42 In seguito di che brevemente rispondendo alle proposte eccezioni, si dice, che le vicende, e disposizioni, anzi gl'atti di Dominio fatti, & esercitati nella Città d'Asti, e suo Contado non han punto che fare con la nostra questione. Poscia che presupposta la totale indubitata smembrazione de' nostri Castelli dalla detta Contèa, ogn'atto di Dominio esercitato sopra di questa, non può cadere sopra di quelli come spettanti ad altra separata, e diversa Giurisdizione, di modo che sia tanto non si giustifichi, che la

Re.

Repubblica d'Aste Galeazzo Visconti, li Conjugi di Turchia, Carlo V., & i Duchi di Savoia habbiano esercitato la pretesa Sovranità individualmente sopra le nostre Terre, come de fatto, ne per ombra si giustifica, sembra affatto estraneo ogni discorso sopra il Dominio nella Contea d'Asti.

43 L'Indulto delle Conferme, e de' Privilegii non è esercizio di giurisdizione, mà è sola munificenza di Principe, concedendosi quelli tutto giorno anche à non Sudditi, i quali per timore dell'ambitiosa altrui prepotenza, ò per più valida difesa, e per maggior estensione delle proprie ragioni implorano, ed amicizia, e protezione da' Monarchi, i quali nell'accordargliela non rendono Sudditi l'Indultarii, ne esercitano sopra di questi verun'atto di Sovranità, ma bensì una semplice, e nuda dimostrazione della propria Clemenza, & Amore, che hanno verso i medemi, e quando anche le Conferme indicassero un atto di Superiorità, ciò più tosto confermarebbe la Sovranità della Sede Apostolica, mentre da questa sono emanate tante, e tante Conferme, essendovi oltre le moderne, quelle di Eugenio III., Anastasio IV., & Adriano IV.

44 L'Attentato dell'Imperator Federico più tosto si ritorce; Imperoche egli doppo aver con lo scisma di 17. Anni recato una continua agitazione alla Chiesa, e doppo aver imposto gravetze, & esatto violentemente anche da più Vescovi d'Italia l'obedienza, & in specie dal Vescovo d'Asti, finalmente avvilito dai colpi di avversa fortuna riconobbe il suo fallo, e fu astretto restituire, e regali, e tutto ciò, che aveva tolto alle Chiese, e che era di loro ragione, come si è provato nel precedente nostro discorso, il che fa vedere l'ingiustizia del di lui Precetto fatto al Vescovo d'Asti, ed insieme l'indipendenza di questi dal Dominio di quello.

45 Enrico Settimo con il divisato precetto insinuò solo al Vescovo d'Asti di dar tutta la mano al Duca Amadeo per prender il possesso della Contea sotto pena della di lui indignazione, la quale da Principi più potenti suol comminarsi a vicini più deboli, & è segno di maggior prepotenza, ma non di Sovranità, il che manifestamente si scorge nel caso presente, in cui Enrico non trattò il Vescovo da Suddito, e Vassallo dell'Impero, ne li minacciò la caducità de Feudi, ne tampoco gli comandò, che prestasse ad Amadeo giuramento alcuno di fedeltà, quali cose non haverebbe al certo trascurato, se fosse stato quello suo Suddito.

46 Ma quando si fosse fatto lecito Enrico di usare una tal violenza con il Vescovo, non farebbe stato questo il primo attentato della sua ambizione, mentre venuto egli in Italia, e coronato dai tre Cardinali Legati nella Basilica Lateranense, divenne tosto nemico, e del Pontefice Clemente, e di Roberto Rè di Napoli, e con l'ideal pretesto, che questo fosse Feudatario dell'Impero, e non della Chiesa, citollo a comparire avanti il Sovrano suo Tribunale nella Città di Pisa, e poco dopo per Sentenza lo dichiarò decaduto dal Regno di Napoli, Attentati però, che andorono presto in fumo, sì perche Clemente dichiarò nulla la di lui Sentenza, come usurpativa della Sovranità della Sede Apostolica, à cui solo quel Regno appartiene à tenore della sua Clementina Pastoralis de sentent., & re judic., sì anche perche Enrico terminò i suoi giorni appunto, allorchè preparavasi à guereggiare Roberto, e la Chiesa; Onde non farebbe stata gran meraviglia, se Enrico havebbe trattato da Suddito anche il Vescovo d'Asti.

47 Passando poi agl'atti di Sovranità esercitati da Serenissimi di Savoia, è chiarissima la di loro irrelevanza, e nullità; come abbastanza si è esaminato ne' passati
ti

ti fogli; Ed hora frettamente si riflette, che quelli hebbero il lor principio folamente nel Pontificato del Glorioso Pio V., dal che ne nasce un fortiffimo argomento à favore della Chiesa, cioè, che per l'addietro, e per tanti Secoli passati l'esercizio della piena, & assoluta Giurisdizione non era d'altri, che della stessa Chiesa, conforme de fatto si vede, che la Santa Sede, & i Vescovi han dato l'Investiture, così fece Gregorio XI. de Castelli di Castagneto, e Monticelli, Martino V. unitamente con il Vescovo di Pavla, de' Feudi di Cisterna, Cortanzone, e Costanziero, Giulio II. di Cisterna, e Belringuardo, Pio IV. di Montafia, Tigliole, Cisterna, Ruvero, e Moretto, & altri latamente specificati ne passati fogli, ed insieme, e da Vescovi; e da Nunzii sono state giudicate le controversie di quei Sudditi, ordinandosi espressamente da Giulio II. l'interposizione dell'appellazione alla Santa Sede, la quale unitamente con i Vescovi hanno ricevuto il giuramento di fedeltà dall'investiti, & esercitato la piena giurisdizione ne' medesimi Feudi à seconda di quanto si è provato, e dedotto in passato. Et è notabile il fatto del Vescovo Beldraccio Malabayla, il quale del 1348. al riferire dell'Ugbell. à fol. 386.: *Ut suae Ecclesiae Jura, & Castra, quae Antecessorum incuria, aut profusa liberalitas, seu vicinorum Principum potentia reliqua fecerant servata intacta conservaret ipsius Vassallos ad faciendas recognitiones, Investiturasque capiendas adegit. Quaedam etiam non bene concessa suae Mensae reuocavit, in quo nec Franciscotto Parenti pepercit &c. Montixellum illiusque utile Dominium cum directo, & supremo consolidavit &c.*

48 Questo esercizio di Sovranità mai per tanti secoli contrastato alla Sede Apostolica, & à Vescovi da tutti gl'antichi possessori della Contea d'Asti, mostra per se solo di qual peso, e di qual rilevanza debbano giudicarsi gl'atti, attentati da Ministri di Savoia doppo una sì lon-

ga, e pacifica contraria osservanza di più Secoli, per la qual ragione S. Pio all' hora regnante, doppo una severissima monizione fatta al Vescovo Capris per mezzo del Nunzio, e con special Breve, ove lo sgrida, dicendoli: *Qui tamquam murum pro Juribus Domus Dei se se opponere debuerat, ea violentibus favorem praeberet*: come riferisce l' Ugbelli à fogl. 399. tom. 4. ne portò le sue doglianze anche al Duca con Breve delli 8. Maggio 1568., ammonendolo, che le Terre, alle quali si erano imposti alcuni pesi, e contribuzioni spettavano alla Chiesa, e che ciò senza lesione dell' Immunità Ecclesiastica, e de' Dritti della Santa Sede far non potevasi, esortandolo à desistere, ed insieme à dedurre avanti di lui le sue ragioni, quando l' haveffe, il che fa vedere, che nello stesso loro principio, gl' atti turbativi furono contraddetti, & impugnati con positiva dichiarazione del Dominio della Chiesa, come ci mostrano quelle parole del Breve: *Veritate prius inquisita loca illa ad Ecclesiam Astensem pertinere comperimus &c.*

49 Ne quì terminò l' indefesso Pastoral Zelo di quel Santissimo, e Zelantissimo Pontefice, mà fatti riconoscere maturamente dal Cardinal Chiefa li motivi, che furono allegati dal Duca, e ritrovatili insufficienti, & all' incontro incavillabili le ragioni della Sede Apostolica, sentito ne prima il Voto del Delegato, fè scrivere dal Cardinale Alessandrino Segretario di Stato al Nunzio di Torino, che persuadesse quell' Altezza à far desistere (sono parole della lettera) i suoi Ministri dalle molestie, che danno à que' Castelli del Vescovato, e commetter insieme, che le gravetze già esatte da quei Feudatarij siano loro restituite, come ogni dovere vuole, non havendo superiorità S. A. ne' Feudi Ecclesiastici, ne havendo potuto, ne dovuto il Vescovo predetto in pregiudizio della Giurisdizione della sua Chiesa consentire à simili Imposizioni.

50 Et in sequela del Mese di Aprile 1569., quel Gran Pontefice spedì altro Breve al Duca, dolendosi, che gl'

D

Offi-

Offitii fatti dal Nunzio, e le sue paterne monizioni non havessero fin' hora partorito il desiderato effetto; Che però gli ricordava di nuovo il suo dovere, e l'obediienza alla Sede Apostolica, soggiungendo: *quia ea, quae hic à dilecto filio Oratore, apud nos, Tuo pro tuarum praeensionum defensione in medium adducta sunt Aetensis Ecclesiae Jura, nulla ex parte minuire, aut alio quovis pacto labefactare videntur &c.* paternamente esortandolo à non volerlo obligare con ulteriori tentativi à sodisfare pienamente, & alla Giustizia, & alla Pastorale sua Dignità; Anzi essendo intanto infelicemente morto il Vescovo Capris, San Pio per dare alla Chiesa d'Asti un forte, e costante Difensore, gli sostituì un Soggetto della sua Religione Domenico della Rovere, il quale sul bel principio seriamente ricordo à Ministri Ducali, e la Bolla in Cena Domini, & il *Cap. II. della sess. 22. del Concilio di Trento* poco avanti accettato dal Duca, e dal di lui Senato, e Stato tutto, per il che il Governatore d'Asti non trovando alcun Ministro, che eseguir volesse i suoi ordini contro le Terre, e Feudi Ecclesiastici, un giorno (come si legge in un manoscritto) incontratosi con il Vescovo si fece lecito insinuarli, che si contentasse camminare su le vestigia del suo Antecessore per non incontrar disapori con S. A., al che quel Generoso Prelato intrepidamente rispose [e ne riportò tutto l'applauso dall' istessa Corte di Savoia] se S. A. mi lascerà nella mia Sacerdotale libertà d'operare, riconoscerà ben presto le operazioni, e coerenti al dovere, & uniformi alla Giustizia, quando che no, lascerò ben volentieri ad altri il possesso, e la difesa di questa Mitra, e farò ritorno al mio Convento, e dato di mano ad una Chiave gli soggiunse; Questa è la Chiave della mia povera Cella, la ritengo ancora à sol ogetto di ritornarvi prima di pregiudicare alla mia Sposa, ma poco doppo tentandosi dall' istesso Governatore turbar di nuovo la di lui

lui Giurisdizione, solennemente lo scomunicò, come riferisce l'Ughell. nella Vita di questo degno Sogetto à fogl. 400. ibi: *Temporale Dominium in Castra sua Ecclesie, aliaque Jura adeò constanter tutatus fuit, ut contra ea aliqua molestantem Urbis Governatorem, minime sit veritus excommunicatum declarare &c.*

51 Quanto come sopra è seguito nel governo di questo Gloriosissimo Pontefice si dissimola ne fogli contrarij, dicendosi, che nell'Archivij di S. A. non vi sia altro, che un Breve Epistolare, in cui S. Pio richiede il Duca di proteggere il nuovo Eletto Vescovo d'Asti, e conservare insieme illesi i diritti del Vescovado. La verità però si è, che oltre questo Breve, che forse fu scritto in occasione della nuova elezione del mentovato Vescovo della Rovere, vi sono indubitatamente gl'altri due Brevi sopra riferiti, nell'ultimo de quali anche si enuncia il giudizio, e risoluzione presa contro i motivi addotti sopra l'odierna rinovata controversia dall'istesso Ambasciadore di S. A.; Onde non potendosi controvertere un fatto sì manifesto, e rilevante dovrebbe per se solo, rimuovere ogni disputa, e per la Giustizia del risoluto, e per l'autorità di sì Santo Pontefice.

52 Questo è l'esito, che ebbero i primi atti intentati contro la Giurisdizione delle nostre Chiese, ed ora esaminiamone il proseguimento. Furono quelli reasorti nel Pontificato di Paolo V. . . Ma questo con la paterna sua vigilanza ordinò subito à Monsignor Costa Nunzio in Torino, che procedesse alle Censure contro chiunque l'avesse attentati, & eseguiti, conforme il Nunzio con speciale Monitorio promulgato fin dal 1613. contro il Galeani, & altri comandò, che sotto pena della Scomunica maggiore non ardissero di esiger gravetze, giudicar Cause, ne in qualunque modo molestare li Sudditi dell'i 18. Castelli ivi nominati, e di altri spettanti con pieñez-

za, & indipendenza di Dominio alla Chiesa, anzi l'istesso Paolo V. dichiarò nullo, & irritò il contratto della di loro permuta stabilita senza l'Apostolico Beneplacito con il Vescovo Aiazza. E benché poscia ad istanza della Corte di Savoia quel Pontefice delegasse una simil controversia alli tre Cardinali Giustiniani, Mellino, e Verallo, e se ne pubblicasse una scambievol difesa in scriptis, tutta volta al comparire degl'atti, e del giudicato seguito in tempo di San Pio i Ministri Ducali abbandonarono l'intrapreso impegno. Ed ecco il proseguimento.

53 Che più? Regnando Urbano VIII. con l'appoggio dell'accennato accordo dell'Ajazzi, si fecero nuovi tentativi, supplicandosi insieme per la conferma di quello, & il Pontefice sentito il parere di una Congregazione particolare, non solo non volle accudire all'istanza, ma ordinò al Vescovo, che in comprovazione dell'Apostolica repulsa, e del suo pieno Dominio infeudasse le medesime Terre permutate.

54 Nel Pontificato d'Alessandro VII. ricalcandosi le medesime pedate, vi si aggiunse l'Editto, in cui S. A. come Principe Sovrano, e come Vicario Imperiale del Contado d'Asti permette al Vescovo la concessione dell'Investiture delle controverse Terre, che ivi si dicono appartenere alla detta Contea. Mà il Papa con Breve affai calcato, doppo haver espresso, che quelli erano unicamente: *sub alto, & supremo Dominio, & superioritate nostra, & Romanę Ecclesię, non autem Ducis, & Homines eorundem Castrorum nullius alterius, preterquam nostre, & Apostolicę Sedis superioritati subiecti*: dichiara affatto erronee, & insufficienti l'enunciative suddette, & annulla l'istesso Editto; volendo, che: *illis minimę obstantibus Jura nostra, & Apostolicę Sedis, dięque Astensis Ecclesię semper sint illeſa, & illibata &c.*

55 Si rinovarono con maggior calore le molestie nel Gover-

Governo di Clemente XI. : Mà che non fece quel Gran Pontefice per disaprovarle , e reprimerle ? Fece passar of-
ficj per mezzo dell' Internunzj , icrisse Brevi oratorj , an-
nullò Attentati , rivotò Editti , spedì Monitorj , commi-
nò Interdotti, fulminò Scomuniche , e fè tutt' altro , che gli
dettò la sua indefessa pastoral Vigilanza , come appieno
si legge nel *Bollario Clementino* , & in un Breve scritto li 11.
Febbraio 1713. con vero Zelo Apostolico esortò S. A. à far
desistere i suoi Ministri dall' ulteriori vessazioni di quei
Sudditi Ecclesiastici, e doppo haverli rammentato l'indici-
bil Pietà de' suoi invitti Antenati , e la profonda obedièn-
za verso la Sede Apostolica di tutta la potentissima , e
gloriosissima sua Prosapia , si protesta , che esso : *Non*
querēbat , quę sua sunt , sed quę Jesu Christi , eiusque Ecclesię ,
cuius Jura quotquot fuerunt optimi Catholici Principes non labe-
factare , aut imminuere , sed potiùs strenuè tueri , atque etiam
pro viribus amplificare gloriosum sibi duxerunt &c. : come nel 2.
Tomo de suoi Brevi fogl. 278.

56 Finalmente i medesimi atti turbativi si sono di tem-
po in tempo reiterati ne i Pontificati d' Innocenzo XIII.,
e del Regnante Sommo Pontefice , mà non solo sono sta-
ti quelli protestati da quei fedeli Sudditi , mà ancora di-
sapprovati dalla Sacra Congregazione di Messerano , che
doppo un reiterato esame decretò la spedizione de Moni-
torj approvata , e da Innocenzo XIII. , e da Nostro
Signore.

57 Riflettendosi di vantaggio , che gl' Alloggi , le Con-
tribuzioni , il Tasso , i Ricorsi , & cose simili , che si pre-
tendono esatti , & eseguiti ne' nostri Feudi , e partico-
larmente nelle Terre di Cortanza , Cortanzone , Cisterna,
Montafia , e Tigliole , ò sono stati Attentati in tempo di
Guerra , e con la forza dell' Armi , e come violenti de jure
si reputano di niun momento , *tot. tit. ff. , & Cod. quod*
metus causa. &c. , ò si son fatti in tempo di Pace , ed in
que-

za questo caso essendo stati ò ignorati dalla Sede Apostolica, ò protestati da Sudditi, ò impugnati da Vescovi, ò finalmente annullati dall' autorità Pontificia, ciaschedun vede, che non sono atti à pregiudicare al Sovrano de' medesimi Castelli, ne in minima parte alterare i Dritti di quello.

58 E senza alcuna difficoltà, poiche dal Ponteficato di S. Pio, in cui i pretesi atti turbativi ebbero il loro principio fino al presente, sempre la Sede Apostolica, & i Vescovi si sono mantenuti in possesso della loro incontrastabile Giurisdizione, poiche del 1577. il Vescovo di Pavia diede l' Investitura di Tigliole al Rossi, e l' Arcivescovo di Torino l' altra di Montafia à Lelio della Rovere, ed li à poco Gregorio XIII. ordinò al Nunzio di Torino, che prendesse à nome della Camera Apostolica il possesso di ambedue, conforme fu quello preso de fatto dal Ministro Camerale, spalleggiato anche dalle Truppe di Savoia, ed hoggi questo lo continua in Tigliole con il pieno esercizio della sua sovrana Giurisdizione. Sisto V., e Gregorio XIV. posero il Presidio in questi Feudi, l' ultimo de quali poco doppo rinovò l' Investitura di Montafia, erigendolo in Marchesato à favore di Francesco Sfondrato, suo Nipote. Il Vescovo d' Asti fin dal 1583. concedè a i Fratelli Rottarij li due Feudi di Monte Acuto, e S. Stefano; L' istesso del 1588. rinova à favore della Famiglia Ricci il Castello di Celerengo, e l' istesso Vescovo Ajazza in sequela dell' ordine ricevuto dalla Corte di Roma del 1607., e del 1614. stipola tre Istromenti d' Investitura di tre di quei medesimi Castelli compresi nell' accennato Contratto, cioè Govone à favore della Famiglia Solari, Malliano à favore degl' Alfieri, e Castelinaldo a prò de Malabayla. Anzi Clemente XI. privò del Feudo il Principe di Montafia, & investì di questo, eretto già in Principato da Clemente X., la Famiglia Imperiali, con la facoltà

coltà di batter moneta, & altre prerogative, ed in tutti questi Istromenti la Chiesa si riserva espressamente l'alto Dominio, e l'Investiti solennemente prestano il giuramento di Fedeltà al medesimo Vescovo, essendosi in tutti questi tempi, e da Nunzj, e da Vescovi giudicato Cause, intesi Ricorsi, ammesse Appellazioni, e fatto in somma tutto ciò, che può spettare ad un' indipendente, & assoluto Sovrano, sopra la qual osservanza, & esercizio di Giurisdizione fan piena Testimonianza il *Brun. nel conf. 7. in fin.*, il *Panzrol. conf. 122. §. Mortuo*, *Bald. conf. 9. nella narrativa lib. primo*, & *conf. 95. num. 2.*, & *3. lib. 3. Paris. conf. 103. in princip.*, & *per tot. lib. 4.*, e ne fan menzione *Osfec. al conf. 38.*, e lo *Spaid. al conf. 5. n. 38.*

59 Massime ponderando, che nell' istesso tempo, in cui i Soldati, e Ministri Ducali si facevan lecito di molestare i Sudditi Ecclesiastici, non solo la Chiesa esercitava i Dritti del suo Dominio, ma quel, che è più i Duchi medesimi con la loro inalterabile Giustizia non una sol volta hanno confessato la Sovranità Apostolica ne' Feudi controversi, hora chiedendo, & ottenendo il Vicariato di questi dalla Santa Sede con la promessa precisa di prestargli non solo l'annua recognizione del di lui Dominio, ma anche il giuramento di Fedeltà, come fè il Duca Emanuele Filiberto à Pio IV. hora con protestare la competenza della purgazione della mora per il non pagamento de' Canonj, come fu fatto del 1567. in piena Camera, hora ricevendo i medesimi Feudi per contratto di permuta, come fece Carlo Emanuele con il Vescovo Ajazza, hora facendone istanza per la conferma, come seguì ne i Pontificati di Paolo V. & Urbano VIII., hora permettendo con publico Editto alla Chiesa l' infeudazione di quelli, come dichiarò il Duca Carlo Emanuele, hora ordinando, che Tigliole non fosse gravata dell' Alloggio de' Soldati Ducali, come accadde del 1615, ed
hora

hora finalmente ritirandosi dall' intrapreso litigio , come successe nel Governo di Paolo V.

60 In questi termini al certo non si sà vedere qual Jus possino indurre à favore de' Serenissimi di Savoja , e qual mai pregiudizio partorire possino contro la Chiesa atti , ò ignorati da questa , ò protestati da Sudditi , ò impugnati da Vescovi , ò annullati dall' Autorità Pontificia , essendo regola indubitata , che quelli , ne in linea declarativa , ne in grado prescrittivo debbano in veruna maniera considerarsi ; Massime à fronte di tanti altri esercitati , & eseguiti dalla Chiesa , e non impugnati , anzi mediante le riferite confessioni de' Duchi approvati , come meglio si giustifica nella Difesa della Camera Apostolica.

61 Ne il tante volte impugnato esercizio di pretesa Giurisdizione viene in conto alcuno assistito da titoli , che si ripetono de' Vicariati dell' Impero , e dell' Infeudazione della Contea d' Asti , quasi che ritrovandosi situati i controversi Castelli nel Territorio di questa legitimamente con gl' accennati due Titoli si sia esercitata per lo passato , e debbasi anche esercitare per l' avvenire la Sovranità sopra di quelli nell' istesso modo appunto , che un simil esercizio competerebbe alla Maestà de' Cesari , se di questo non si fossero spogliati con trasferirlo à Serenissimi di Savoja.

62 Mà se ben si considerano l' alligati Diplomi , evidentemente riconosceremo , che Cesare non si è spogliato della Sovranità della Contea d' Asti , e che non hà mai ceduto , anzi non hà potuto cedere l' alto Dominio de' Castelli del Contado spettanti alle nostre Chiese .

63 La prima parte di questo nostro assunto si rende manifesta , e con il fatto di Beatrice investita , e con la lettera dell' Investitura . Con il fatto perche Beatrice riconosce Carlo Quinto per Sovrano di detta Contea , e gli pre-

presta, e giura fedeltà, ed obbedienza. Con il tenore dell' Investitura, perche Carlo si protesta di concederli la Contea con le Leggi di puro Feudo, e sotto le Costituzioni feudali, e con l'obbligo ingiunto à tutti li Successori di Beatrice di reiterare il medesimo giuramento à favore dell' Impero, ibi: *In Feudum nobile, secundum Constitutiones feudales perpetuo concessimus &c. teneaturque, tam ipsa Beatrix, quam sui in dicto Comitatu successores nobis, & successoribus de hujusmodi Comitatu Omagium, & Fidelitatis Iuramentum in forma prestare &c.*: talmente, che se per ragione di Feudo, e per natura di Dritto feudale, è Legge indispensabile la riserva del Dominio sopra l'istesso Feudo à favore dell' Infeudante, anzi se è lettera chiara la convenuta subordinazione, e dipendenza dell' Investito, certo non potrà mai sostenersi, che la Sovranità della Contea d'Asti sia stata trasfusa nella Serenissima Descendenza di Savoia.

64 Più chiara si rende questa verità dai Vicariati, poiché se si discorre di quei di Carlo IV. (che fu il primo à concederlo) di Venceslao, Ruperto, e Massimiliano, è certo, che questi ne per ombra discorrono della Contea d'Asti, cadendo solamente: *In omnibus, & singulis Civitatibus, Castris, Castellis, Oppidis, atque Terris, que, & quas possides, ac tenes in Partibus Pedemontis &c.*, come canta l'ultimo di Massimiliano confermatore di *Primi Leybrt. Cod. Diplom. Juris Gent. tom. primo pag. 306.*, Ma come che nel tempo di questi Imperatori, che regnarono dal 1347. al 1519. i Serenissimi di Savoia mai possederono la Contea d'Asti, essendo questa passata in loro solamente l'anno 1531. per munificenza di Carlo V., che n'investì, come si è detto, Beatrice al riferire dell'istesso loro Suddito, e Senatore *Theſaur. nella prefazion. alle Decis. num. 45.* per conseguenza si rende innegabile, che i referiti Vicariati di Carlo IV., Venceslao, Ruperto, e Sigismondo come ristretti à soli Feudi, che si possedevano da Duchi

E

non

non cadono, ne si verificano nell'Atteggiano da loro in quei tempi non posseduto.

65 Se poi si discorre del Vicariato di Carlo V., in cui si fa espresa menzione della detta Contea, & in questo l'alto Dominio viene letteralmente preservato, sì perche quel Monarca si protesta di concederlo: *Sub pattiis, & conditionibus in Investitura eidem Beatrici concessa usque semper salvis &c.* talmente, che siccome nell'Investitura di Beatrice coerentemente alla Legge Feudale la Sovranità non passò in Beatrice, nè tampoco ne suoi Descendenti, come sopra si è riconosciuto, perciò il Vicariato di Carlo V. qualificato da medesimi patti non può transfondere ne Serenissimi Vicarij la prerogativa dell'alto Dominio.

66 Si anche perche à lettere chiare in quello si dice: *Nostri tamen, & Imperii Sacri Juribus semper salvis, & illis &c.* specificandosi anche ciò più apertamente negl'altri in questo confermati, ibi: *Reservantes tamen Nobis, & Successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus Jus superioritatis, nec non obedientie, & fidelitatis debito Juramento, quod Praefatus Dux, & Successores sui tempore debito prestare debebunt &c.* Onde legittimamente si dice, che il contrastato supremo Dominio, come apertamente riservato a favore dell'Impero non sia esercibile da suoi Vicarii.

67 Nè meno evidente è la seconda parte del nostro assunto, cioè che l'Imperatori con simili Vicariati non hanno volsuto, ne tampoco han possuto cedere verun Jus sovrano sopra i nostri Feudi Ecclesiastici; Mentre rispetto alla volontà bastarebbe il dire, che in nessuno di quelli sono questi nominati; Anzi nei Diplomi di Carlo IV., e degli tre di lui immediati Successori non si specifica ne pur la Contea, ove sono situati, essendo per altro ben contrario ad ogni verisimilitudine, che Carlo IV., da cui hebbe principio il Vicariato, habbia volsuto spogliare la Chiesa de suoi Dritti per conferirli al Conte di Savoia

da

da lui decorato del titolo di Duca, quando si vede, che egli fu un Principe sì pio, e sì giusto, che venuto in Italia per coronarsi, lasciò tutti senza il minimo tentativo nel possesso delle loro Città, e Feudi, dando solo tutta la mano al valoroso Cardinale Egidio Carillo per estirpare i Tiranni, e per ricuperare tanti Feudi alla Chiesa da quelli usurpati, conforme la volontà di Carlo V. fu più tosto di preservare illese l'altrui ragioni, e per conseguenza quelle delle Chiese con le parole: *nostris tamen, & aliterius cujuscunque Juribus semper salvo, & illesi.* *ibid.* in 68. Manca parimente la potestà, non già perche l'alto Dominio sia inseparabile dalla Dignità Imperiale, ma solo perche quello era già separato da questa sopra di che habbiamo riconosciuto, e giova ripeterlo, che le nostre Terre prima che si stabilisse l'Impero Occidentale, erano in Dominio assoluto della Chiesa, ne si riconoscevano dalla munificenza di alcun Imperatore, ma bensì dalla Pietà dei Rè d'Italia, per il qual motivo i Successori di Carlo Magno non han potuto dare ad altri ciò, che non era loro, e togliere alla Chiesa ciò, che è stato, & è della Chiesa. Anzi anche col supposto, che le nostre Terre sian donativi de Cesari habbiam provato, che siccome han voluto, così han potuto tanti Religiosissimi Augusti trasfondere nelle Chiese benchè inferiori alla Romana la contrastata Sovranità, quale perciò doppo un tal donativo non han potuto cedere ad altri.

69. Che se la negativa di tal Potestà dovesse desumerfi come si pretende dall'inseparabilità di questo Jus Supremo dalla Corona, con più forte, e più evidente ragione ciò potrebbe ritorcersi contro l'Oppositori, poichè se quello è inseparabile dalla Dignità de Cesari, come mai potrà dirsi passato ne i Duchi di Savoia in vigore dell'Infeudazione d'Asti, & de Vicariati? Al certo un tal motivo potrà ben militare contro di questi, che riconoscono il

Feudo dall' Impero, ma non già mai haverà luogo contro la Chiesa, che non ha conseguito le Terre controverse dall' Imperatori, e che perciò non toglie alla Corona de Cesari questa Gioja, la quale già per avanti risplendeva incastrata nelle sue Mitre.

70 Per questa istessa ragione non osta, che nel Territorio, e Diocesi d'Asti siano situati i nostri Castelli, e specialmente Cortanza, Cortanzone, Cisterna, Montafia, e Tigliole, come dicesi apparire da Statuti di quella, ne quali sono nominate, dalle Mura, che ne portano il nome, e dalla contribuzione, che han fatta ne risarcimenti di queste, dal contratto della Valentina, ove alcuni di quelli sono compresi, e da simili altri documenti, che si suppongono ne fogli contrarii, deducendosi da ciò, che essendo passata la Contèa d'Asti con tutti i Castelli del suo Territorio nella Serenissima Casa, consecutivamente saranno anche in questa passati i Feudi, de quali si tratta, come situati nel di lei Territorio.

71 Poiche la difficoltà non consiste nella situazione delle Terre nel Territorio d'Asti, ma bensì nella sinembrazione di quelle da questo, qual sinembrazione appunto opera, che siano esse anche hoggi nel Territorio, ma non più del Territorio di Asti, mentre havendole i Longobardi, allor che signoreggiavano Asti, & il suo Territorio donate alle nostre Chiese l'han da questo divise, e sinembrate, costituendole sotto il Dominio d'altro Sovrano, in maniera che siccome quei Rè, quantunque restassero Padroni di Asti, non haverebbero posuto sopra di quelle pretendere Dominio veruno con il pretesto della loro situazione nel Territorio da essi posseduto, così non deve hoggi ciò suffragare, doppo che per tanti Secoli le medesime sono state considerate di ragione delle Chiese, e non della Contèa d'Asti, ove sono situate.

72. Conforme è seguito nel luogo di Camerano, che parimente è posto nel Circondario del medesimo Territorio d'Aste, e pure è stato sempre considerato come Feudo Imperiale non soggetto alla Giurisdizione de' Serenissimi Possessori di quella Contea, fintanto che i Marchesi di Dogliani, che ne avevano l'inf feudazione l'hanno ceduto alla Casa di Savoia, che doppo tal acquisto ha in quello esercitato il pieno Dominio.

73. Come anche si vede, che quantunque i Vicariati si estendino anche alle Diocesi di Lione, Ambruno, & altre, non per questo tutti i Luoghi, che sono situati in detta Diocesi spettano a Vicarij dell'Impero, essendovene moltissimi di aliena Giurisdizione, che però dall'individuazione del Territorio, e Diocesi d'Aste non puole in veruna maniera legittimamente inferirsi l'universale subordinazione di tutti i Castelli in quelli situati, ma unicamente l'inf feudazione d'Asti, & i Vicariati devono restringersi in conformità dell'espressione fatta in quelli: *Ad Castra, que possides &c.*, & *ad Terras ipsius Ducatus &c.*, & all'Omaggi, & Ubbidienze: *Ad que, & quas eidem Imperatori, & Imperio tenebantur pro Feudis, que tenebant ab eodem Imperatore &c.*

74. Che se diversamente fosse stato disposto da Carlo V. al certo Beatrice, & il Duca suo Sposo nel possesso preso della Contea d'Asti, e nell'Esercizio della Sovranità ne' Luoghi del Vicariato non haverebbero trascurato l'esecuzione delle grazie ottenute sopra l'istessi Feudi Ecclesiastici, trattandosi di eseguire Indulti di un Principe ancor vivente, la di cui autorità poteva dare un gran peso al discioglimento di qualunque controversia, potendo anche meglio dichiarare ogni dubbio, che dall'interpretazione de' suoi Diplomi nato fosse. E pure Beatrice, né con il possesso, né con l'esercizio eccitò mai veruna pretesione ne' nostri Feudi. Anzi il Duca Emanuel Filiber-

to ha reso tutta la Giustizia alla Chiesa, mentre non lo riconobbe la Chiesa per Sovrana de' nostri Feudi, con riceverne da essa il Vicariato, mà anche in occasione di controversia tra la Sede Apostolica, e Feudatarij, che pretesero, non ostante l'estinzione della Linea investita, mantenersi in possesso armata manu de' Feudi, diè tutta la mano alla Chiesa nella riduzione di questi, comandando al Governatore d'Asti d'assistere il Nunzio, e Ministri della Camera Apostolica, come seguì negl' attentati di Montafia, e Tigliole.

75 Non sufraga dunque, che alcune delle nostre Terre sian descritte ne' Statuti della Città d'Aste, e numerate nel Contratto della Valentina, anzi che habbiano contribuito al risarcimento delle di lei Muraglie, perchè tutte queste cose mostrano solamente, che anche queste Terre costituiscono il Territorio della Contea d'Asti, la di cui estensione è comprehensiva di quelle, e come tali dovevano contribuire alle spese delle Mura della Città, come Antemurale, e difesa di tutto il Territorio, in cui esse erano situate, per altro le supposte contribuzioni, e descrizioni non provano una necessaria, & effettiva subordinazione.

76 Mà giacchè sul motivo di tal situazione specialmente in contrario si discorre della pretesa dipendenza dei cinque Castelli Cortanza, Cortanzone, Cisterna, Montafia, e Tigliole, perciò sembra necessario rispetto a questi rammentare, che Cortanza, o sia Cortanziero è subordinato alla Sede Apostolica, costando che Martino V. diede l' Investitura di quello alla Famiglia Pelletti; Il Cardinal di San Sisto Legato Pontificio, e susseguentemente Sisto IV. delegarono i Giudici per la privazione di quella Famiglia per delitti commessi, conforme fu quella dal Delegato privata, mà dipoi il nominato Pontefice per via di Concordia glielo restituì, e da quel tempo detto Castello

Stello di Cortanza è passato in altre mani, medianti l'Investiture date dalla Camera Apostolica, possedendosi presentemente dalla Famiglia Rotaria, che paga annualmente all'istessa Camera il Tributo di Scudi 5. d'oro.

77 In tali circostanze non suffraga il supposto, che Cortanza prestasse il giuramento di fedeltà al Duca Emanuel Filiberto, e che alcuni Papi, & in specie Eugenio III. habbino dichiarato, che quella non possa separarsi dal dominio del Vescovo d'Asti. Imperocchè il giuramento, quando anche per impossibile fosse seguito, ò per adulazione del Feudatario, ò per timore di quei Sudditi sarà uno degl'Atti, che appunto principiorono in tempo del Duca Emanuel Filiberto di approvarli, ed annullarli come sopra si è detto da S.^{to} Pio, sembrando per altro un tal giuramento non poco inverisimile, come contrario al Fatto, tanto del Duca Carlo Emanuele, che ricevette dalla Chiesa questo Feudo per il noto Contratto dell'Ajzza, quanto dell'istesso Duca Emanuele Filiberto, per haver questo poco avanti ottenuto da Pio IV. il Vicariato di diversi Castelli Ecclesiastici con la promessa di un simil giuramento di fedeltà a favore della Sede Apostolica, la quale di più fu assistita dal medesimo Duca, e dalle sue Truppe per la riduzione di altri simili Castelli. E rispetto alla dichiarazione di Eugenio III. del 1153. basta rifletterci, che si legge quella revocata nella Bolla di Sisto IV. del 1478, in cui confermandosi l'accordo con i Pellettin vien quel luogo con altri smembrato dalla Giurisdizione, e Dominio del Vescovo d'Asti, e foggettato alla Sovranità della Chiesa Romana con inibire: *Ne quissquam præter Nos Investituras aliquas de bonis feudalibus huiusmodi facere presumat, & eadem Bona, & Personas, quæ de illis investire forent ab omni superioritate, potestate, jurisdictione, & recognitione, ac honorantia Ven. Fratrum nostrorum Papien., & Asten. Episcoporum, tam spirituali, quam temporal*

racione

ratione dictorum Feudorum penitus, & omnino exempta, ac sub Sanctae Romane Ecclesiae, & Sedis praefate protectione fore &c. il che anche non hà veruna coerenza con la nostra questione, perche l'alto Dominio di Cortanza, ò sia della Sede Apostolica, ò sia della Chiesa d'Aste, sempre sarà vero il dire, che non spetta à Serenissimi di Savoja.

78 Rispetto à Cortanzone si considera in contrario l'istesso preteso giuramento di fedeltà, che si dice da quello prestato al medesimo Duca Emanuel Filiberto, come anche una supposta contribuzione per il Donativo fatto alla Duchessa Beatrice. Mà contro l'accennato giuramento militano i motivi sopra dedotti, e la contribuzione al Donativo è più tosto un'atto di generosità, e di stima per farsi merito, e strada alla protezione di sì Insigne Principessa, mà ne pur per ombra conclude la di lui subordinazione, quale non si legge già mai esercitata da Beatrice in tutta la sua vita sopra Cortanzone, riconoscendosi bensì, che Martino V., Eugenio IV., Sisto IV., & altri ne hanno data l'Investitura, e delegata la cognizione delle Cause, come à bastanza di sopra si è provato.

79 La Cisterna ne' Secoli trascorsi fu sempre sotto il Dominio de' Vescovi d'Asti, & in occasione delle Fazioni di quei Cittadini, e delle Guerre contro della medesima Città intentate da Gio. Galeazzo Visconti fu questo Castello l'unico asilo del Vescovo Gio. Malabaila, come scrive Ugbell. tom. 4. fol. 387., & hora spetta indubitabilmente alla Chiesa Romana, mentre non solo Sisto IV. nominato ne fogli contrarj, di quel Fendo dispòse à favore della sua Famiglia della Rovere, mà ne concederono ancora l'Investiture, Giulio II. del 1509., Leone X. del 1520., e Pio IV. del 1560.; Anzi Gregorio XIII. del 1581. ordinò al Vescovo di Mondovì suo Nunzio, che prendesse di quello il possesso à nome della Camera Apostolica, e di poi Gregorio XIV. riconosciute le ragioni, che

che sopra di quello assistevano ad Isabella del Torto maritata nella Famiglia Acerbo, rinovò à suo favore l'Investitura, erigendolo in Marchesato fin dall'Anno 1599., e doppo il passaggio di questo Feudo nella Casa del Pozzo, Clemente X. l'erigette in Principato, concedendo à detti Feudatarj la facoltà di batter Moneta, come risulta dal passato nostro Discorso.

80 Non sussistendo, che dal Diploma di Enrico VII. si provi, che Cisterna sia dono dell'Imperatori fatto alla Chiesa d'Asti, e che per conseguenza appartenga alla medesima. Posciachè nei Diplomi, tanto di Enrico VII., quanto di Enrico III. in quello inserito si conferma il Possesso, e Donazione di Cisterna, e di tutti l'altri Beni, e Castelli: *Astensi Ecclesie tam ab Imperatoribus, quam Regibus, nec non à Religiosis quibuscunque hominibus collata nostra Regali Censura confirmare dignaremur*: quali parole non ponno, ne devono riferirsi più tosto alle Donazioni dell'Imperatori, che à quelle dei Rè, & altri Pij Benefattori, anzi protestandosi i medesimi di confermare le Donazioni: *nostra Regali Censura*: più congruemente, e con maggior ragione dovrebbe presumersi la provenienza delle cose donate dalla Pietà dei Rè, e non dell'Imperatori. Ne per altro s'impugna l'antica pertinenza di Cisterna al Vescovato d'Asti, mà solo si dice, che doppo che la Sede Apostolica per giusti motivi gli hà fatto godere l'onore della sua Protezione, e del suo Dominio, non deve giudicarsi sottoposta ad altra minor Giurisdizione.

81 Montafia gode l'istesso vantaggio della Sovranità della Chiesa Romana, non potendosi ciò controvertere da' Serenissimi di Savoia, giachè la glor. mem. di Emanuel Filiberto loro Antecessore la ricevette in Vicariato da Pio IV. *ad Sedis Apostolicæ Beneplacitum* con la promessa del solito giuramento di fedeltà, havendone richiesta per mezzo del suo Ambasciatore la purgazione della mora nega-

tali poscia dalla Camera, onde non può mettersi più in controversia il sovrano Dominio di quella à favore della Sede Apostolica, per non esser impugnabile un fatto così solenne de' Predecessori, come osservano *Odd. conf. 6. nu. 30.*, *Decian. conf. 31. num. 1. lib. 4.*, *Rota decis. 175. nu. 3. part. 10.*, *ac decis. 429. num. 5.*, & *sequent. part. 12. recent.*

82 Et al certo non difforme dall' accennata esplicita confessione è l' osservanza, perche Montafia essendo devoluta per la morte del Conte Ludovico, Gregorio XIII. ordinò al Nunzio in Torino, che prendesse, e continuasse il di lei possesso à nome della sua Camera, fino che egli ne haveffe altrimente disposto, conforme di poi dell' anno 1591., la Sede Apostolica ne dispose, & havendo fatto rinunciare Le-lio della Rovere, che si era fatto lecito prender l' Investitura dall' Arcivescovo di Torino, la concedette à D. Francesco Sfondrati Nepote di Gregorio XIV., e fù seguentemente ne fù investita la Casa Pianezza, essendo stata eretta da Clemente X. con il titolo di Principato; Ma perche questo Feudatario per alcuni anni mancò nel pagamento dell' annuo Canone della Tazza d' argento, che si presenta anche hoggi fra gl' altri Tributi nella piena Camera nella Vigilia de' Gloriosissimi nostri Protettori, la san. mem. di Clemente XI. privò del detto Feudo il Marchese Pianezza, e ne investì il Primogenito della Nobilissima Famiglia Imperiale, sotto l' istesso Tributo da pagarsi conforme annualmente si è pagato alla Sede Apostolica, dal che, unito all' altre circostanze esaminate in passato, manifestamente resta concluso il di lei assoluto Dominio sopra il detto Feudo di Montafia.

83 Senza che osti il dire, che Montafia fin del 1560. habbia giurato fedeltà al Duca di Savoia, e che molti Papi dichiarino esser quella soggetta all' Arcivescovo di Torino, il quale habbia dato più volte l' Investiture. Mentre il giu-

ra-

ramento, quando vi sia, farà un'atto di quelli, che diedero appunto di quel tempo causa alla controversia, e per conseguenza come annullati da S. Pio, non ponno recar verun pregiudizio alla Camera Apostolica. Ne per altro si nega, che questa Terra sia di ragione dell' Arcivescovato di Torino, e che ne habbia concedute in altri tempi le Investiture, essendo però anche vero, che doppo esser stata quella ricevuta sotto l'immediata Giurisdizione, e Protezione della Chiesa Romana, riconosce hoggi questa per sua unica Sovrana, con pagarli l'annuo Tributo in segno della sua totale subordinazione; Et il dire, che ciò non può pregiudicare a' Diritti di S. A., è l'istesso, che supporre quel che è in questione, & ammetter per indubitato quel Dominio, che non solo è in controversia, mà ne pure si è mai giustificato.

84 Finalmente sopra Tigliole cadono le medesime risposte, perche come si è detto il Precetto di Federico, in cui quel Feudo vien nominato, si ritorce, havendo esso rivocato tutti gl'ordini pregiudiziali alle Chiese, e loro Diritti. La di lei comprensione nel Contado non esclude indubitatamente l'altrui Dominio. La supposta contribuzione à favore del Duca di Milano, ò sarà violenta, ò sarà ignorata, e non approvata dalla Chiesa, & il Diploma di Enrico III. non prova esser quella Donativo degl'Imperatori, per esser una nuda, e semplice conferma delle Donazioni, non solo di questi, ma anche de' Rè, & altri Principi, onde giustamente si confessa anche ne' fogli contrarii, esser hoggi questo Luogo sottoposto immediatamente alla Santa Sede, per haverlo essa sola dato in Vicariato al Duca Emanuel Filiberto; à cui negò poscia la purgazione della mora, e per haverlo poco doppo d'ordine di Gregorio XIII. incamerato, essendovi stato posto il presidio dal Nunzio, e custodito da Soldati Pontificii, particolarmente in tempo di Sisto V., e Gregorio XIV., senza che sia stato mai gravato,

to, ò da Contribuzione, ò pefi, ne tampoco di alloggi delle Soldatesche di Principi stranieri, conforme l'istefsi Duchi, e Magistrati di Savoia l'hanno dichiarato, e riconosciuto efente da quelli, & è ftato fempre per lo paffato governato, e giudicato da Nunzii, e Ministri Apoftolici, che hanno fempre efercitato la piena, e foverana Giurisdizione fopra di quello, fenza che mai da altri fia ftato contrattato, & impedito il di lei indipendente, & affoluto effercizio.

85 Contro un sì chiaro foverano Dominio della Sede Apoftolica, e dell' altre Chiefe inferiori fopra i cinque riferiti Caftelli, & altri nel di loro Territorio, e Diocesi fituati, non giova l'allegare le Bolle di Leone X., Clemente VII., e l'altra di Gregorio XIII., che fi fuppone emanata li 30. Novembre 1570. in conferma delle due precedenti, con le quali fi v'infinuando, che quei Sommi Pontefici habbino manifeftrato à favore de' Sereniffimi di Savoia la pertinenza de' controverfi Feudi, & in fpecie di Montafia. Attefo che come preventivamente fi è rifpofto nel Cap. 4. del paffato difcorfo nell'anni 1515., e 1525., che emanarono li primi due Brevi di Leone, e Clemente, la Cafà di Savoia non poffedeva ancora la Contea d'Afti, effendone ftata investita del 1531., in cui anche ottenne il Vicariato di Carlo V.; Per il che i detti Brevi antecedenti non ponno comprendere i noftri Feudi Ecclefiaftici, che come vogliono i Ministri Ducali fono fituati nel Territorio di detta Contea non ancor paffata in Dominio di quella. E de fatto i Brevi, & in fpecie il primo di Leone non fanno veruna menzione della Contea, e del Vefcovo d'Afti, ma folo nel confermare il Vicariato di Carlo IV. rinovato da Maffimiliano Primo, doppo haver fpecificato diverfi Arcivefcovi, Vefcovi, & Abati Feudatarii Imperiali, il Papa ingiunge à quefti, debbino render al Duca di Savoia tutti gl'Omaggi, & Obedienze. *Ad que, & quas eidem Imperatori, & Imperio tenebantur*

bantur pro Feudis, quæ tenebant ab eodem Imperatore &c.

86 Da queste parole due cose chiaramente si deducono; La prima si è, che non nominandosi in dette Conferme Pontificie de Vicariati la Contea, & il Vescovo d'Asti, per conseguenza i nostri Feudi Ecclesiastici nel di loro Territorio esistenti, non ponno dirsi in veruna maniera compresi, e la seconda si è, che l'istessi Pontefici dichiarano, che i nominati Arcivescovi, Vescovi, & Abbati debbano obedire il Duca di Savoia in quei Fendi soli, che riconoscevano per Sovrani l'istessi Imperatori, qual restrittiva comprova à meraviglia, che la mente di Leone, e Clemente è stata di non comprendere i Feudi Ecclesiastici, che non prestavano Omaggio all'Impero, e che per avanti riconoscevano la Sovranità di quella Chiesa; Onde quando anche, e nelle divise conferme Pontificie, e ne Vicariati Imperiali si nominasse, e si comprendesse la Contea d'Asti, non potrebbero quelli intendersi universalmente di tutti i Castelli di quel Territorio, ma solamente de Feudi soggetti all'Impero, e che prestavano l'Omaggio, & Obedienza all'Imperatori.

87 L'altro poi di Gregorio XIII. non solo non si trova qui registrato, non ostanti le diligenze fatte, come attestano i Ministri della Segreteria, ma di più è impossibile, che possa esservi, perche nella scrittura contraria nel §. *Hanno le Comunità*, ed i Feudatarii si dice esser emanato li 30. Novembre 1570., quando ognuno sa, che Gregorio XIII. fu creato li 13. Maggio 1572. come si legge appresso il Platina nella vita di questo Pontefice. Ma quand'anche il detto Breve sussistesse, averebbe sempre l'istessa eccezione, che hanno li altri due precedenti di Leone, e di Clemente per esser emanato (come si dice ne fogli contrarii) relativamente a' medemi, onde siccome quelli non comprendono Asti, e i Luoghi del suo Territorio, così non li comprenderà questo. Anzi la suppo-
sta

sta grazia di Gregorio XIII. più tosto si ritorce, mentre non ostante, che nel Pontificato di quello la Contea d'Asti fosse già sotto il Dominio de Serenissimi Duchi, Gregorio non volle comprenderla nella riferita conferma, restringendosi in essa à confermare solamente le grazie ottenute precedentemente da Leone, e Clemente; talmente che la medema Gregoriana Conferma, come odiosa, & esorbitante da ogni Legge Canonica, mentre in essa si dà facoltà ad un Principe Laico di poter esiggere omaggi di fedeltà, & obbedienza da persone Ecclesiastiche unicamente soggette alla Suprema Potestà Pontificia, deve sempre intendersi colla stessa ristrettiva ai Luoghi, Terre, e Vescovati espressi ne Brevi confermati, come puntualmente ferma il *Card. de Luca de Benefic. disc. 110. num. 9. in supplement.*, e la *Rota decif. 84. num. 7. e 8. part. 2. coram Caputaquen.*, *Frances. var. resolut. cap. 16. n. 218. e seq.*; E nell' individuo di Conferme indultarie fatte dalla Santa Sede alla Casa di Savoia ferma *Germon. de indult. Cardinal. 5. Per que sublati num. 110.*, e la *Rota avanti Pitco decif. 25. aliàs 23. lib. 2. in correctis.*

88 Togliendosi in ciò ogni difficoltà con la confessione de Duchi di Savoia, e con il fatto istesso di Gregorio. Con la confessione de Duchi di Savoia, perche, come s'è detto di sopra molti de controversi Castelli, & in specie Montafia, di cui si suppone parli il Breve Gregoriano, sono stati ricevuti in Vicariato dalla Sede Apostolica, à cui nel riceverli han promesso il Tributo, & il giuramento di fedeltà, con reiterarne anche l'istanze per la remissione della Caducità incorsa. Con il fatto di Gregorio, perche estinta la Linea del Conte Ludovico, ordinò al Nunzio, che prendesse, e ritenesse il possesso di Montafia, & altri Castelli à nome della Camera Apostolica, fin tanto, che questa ne avesse disposto, conforme poi ne dispofe, quali cose al certo, ne il Papa,
ne

ne il Duca haverebbero fatto, se la Santa Sede avesse con suoi Brevi riconosciuto l'alto Dominio de Feudi nella Serenissima Casa.

89 Ne giova la risposta, che il detto Vicariato non habbia havuto mai effetto. Si perche è certo in Jure, che anche da un atto nullo, & ineffettuato può dedursi la Confessione di quello l'hà celebrato, *Angel. de confess. lib. 3. quest. 12. num. 4.*, *Rota, decis. 305. num. 6. part. 13. recent.*, si anche perche l'ineffettuazione non è proceduta dalla volontà de' Duchii per aver questi impiorato più volte dalla Sede Apostolica la condonazione della caducità di tal Vicariato, ma è derivato unicamente dall' Arbitrio de' Pontefici, che per l'inosservanza de' patti in quello apposti han giudicato più espediente la risoluzione di quel contratto, il che tanto più mostra la totale, e libera dipendenza de' nostri Castelli dalla Camera Pontificia.

90 Al che se si aggiungono le altre Dichiarazioni, le Sentenze, e re judicate, e gl'atti Giurisdizionali dalla Chiesa praticati per tanti Secoli, e continuati tanto prima, che dopo il Pontificato del Gloriosissimo Pio V., in cui si principiorono le controversie, non ponno, ne devono al certo diversamente intendersi li tre accennati Brevi, quali quando anco fossero dubbii, riceverebbono una ben giusta, e giuridica Interpretazione dall'osservanza, che pienamente à seconda di quanto si è giustificato ne' nostri scritti, assiste alla Camera Apostolica, come ne' termini de' Feudi prova il *Rosental. de Feud. cap. 12. conclus. 14. n. 41.*, *Gratian. discept. forens. cap. 377. num. 19. & 20.*, *Rota coram Buratt. decis. 206. n. 22.*, & *decis. 155. n. 10.*, ac *decis. 760. n. 6. coram Caprara.*

91 Dalle risposte come sopra date alli motivi contrarii, e dalle vive ragioni in questi, e ne precedenti fogli dedotte, è facile il concludere, che a' Serenissimi di Savoia,

ne

ne come descendenti da Beatrice, ne come Vicarii dell' Impero assiste verun Ius, e Diritto sovrano sopra le Terre, e Feudi Ecclesiastici del Piemonte per esser l' Infeudazione della Contea d'Asti, & i Vicariati Imperiali, e preservativi della Sovranità, e non comprensivi di quelli, come di aliena assoluta Giurisdizione, quale, essendo stata alle nostre Chiese trasferita da Rè Longobardi, autorizzata da Pontefici, confermata da Cesari, confessata da Duchi, canonizzata da Giudici, e finalmente osservata Religiosamente per tanti Secoli, non è più in grado di incontrar dispute, & ammettere controversie.